PERFICE MUNUS!

Rassegna mensile di formazione e vita pastorale

Direzione e Amministrazione:
L.I.C.E. - Via Assarotti 10 - Torino

ATTIVITÀ SACERDOTALE

SUSSIDI PASTORALI

Anno XXXIV - 1 Febbraio 1959 - N. 2   *Sped. abb. post. Gr. III*

EDIZIONI L.I.C.E. - R. BERRUTI & C. - TORINO

Nuova Liturgia della SETTIMANA SANTA

Secondo le ultime disposizioni della S. Congregazione dei Riti

Opuscolo in-18° di pag. 200 - L. 200

Il Sommo Pontefice Pio XII con decreto della S. Congregazione dei Riti del 16 novembre 1955 ha restituito alla Settimana Santa la semplicità grandiosa della sua origine e ne ha accresciuto la meravigliosa efficacia pastorale.

Da tempo i Vescovi e liturgisti avevano presentato i loro voti intesi a facilitare maggiormente al popolo Cristiano la partecipazione attiva al Santo Mistero della Redenzione. Il Santo Padre fin dal 1951 aveva disposto che la Vigilia Pasquale fosse riportata al tempo ed alla modalità con cui era stata celebrata nei secoli antichi. Ora, con la riforma che comprende tutta la grande settimana dalla Domenica delle Palme, detta II Domenica di Passione, fino al giorno solenne della Pasqua, ha liberato la Santa Liturgia dalle superstrutture che l'avevano appesantita, ha dato più evidente risalto alle parti più essenziali ed ha riportato l'ufficiatura dei giorni sacri alle ore in cui anticamente si svolgevano e che anche oggi si rivelano più adatte alla vita pratica, in modo che i fedeli possano più comodamente seguirne lo svolgimento, penetrarne lo spirito e così partecipare al Mistero della Redenzione con maggiori frutti di santificazione.

Il libretto che presentiamo reca l'illustrazione delle rubriche riguardanti lo svolgimento liturgico, il testo latino delle varie parti con la relativa traduzione italiana che permetterà a tutti di fare dei Sacri Misteri i centri vivificatori della vita cristiana.

LEZIONI E CONFERENZE PIU' FACILI PER OGNI MATERIA

PROIETTORI FISSI

alta luminosità - praticità - robustezza

Mod. ELIOS	Mod. ASTER
Completo di tutti gli accessori: prezzo di listino L. 17.500	*Completo di tutti gli accessori*: prezzo di listino L. 35.000

Altri 5 *modelli in catalogo*

NUOVE COMBINAZIONI D'ACQUISTO

riservate ai Sacerdoti:

Regalo di filmini e autotrasformatori per acquisto di proiettori e regalo di proiettori per acquisto di filmini.

FILMINI DIDATTICI IN FOTOCOLOR

Oltre 600 titoli divisi per argomento, elencati nel catalogo generale.

Chiedete informazioni e copia del catalogo

SUSSIDI AUDIOVISIVI

Editrice 'LA SCUOLA'

BRESCIA - c.c.p. 17-603

Anno XXXIV - 1 Febbraio 1959 Sped. in abb. postale (gruppo 3°)

Perfice Munus!...

FORMAZIONE E ATTIVITÀ SACERDOTALE

RASSEGNA MENSILE DI VITA PRATICA PER IL CLERO

ATTI DELLA SEDE APOSTOLICA

Il primo Radiomessaggio Natalizio di Giovanni XXIII

La letizia del popolo cristiano per il nuovo Papa

1. - Signor Cardinale, Vi siamo grati delle vostre care e così belle parole rivolteCi, in nome di tutto il Sacro Collegio, di cui godiamo ammirare in questo giorno lo spettacolo di rinnovata giovinezza: grati degli accenni felici che vi compiaceste di fare alla letizia ed alla sensibilità del mondo intero, dei nobili rappresentanti delle varie Nazioni e della Prelatura Romana per la inaugurazione di questo novello Pontificato.

Nella conoscenza interiore peraltro, benchè imperfetta, che abbiamo di Noi stessi, e nella umiltà del Nostro spirito sentiamo di dover constatare che non semplicemente per il tratto umano e cordiale della Nostra modesta persona è accaduto di subito acquistarci — come voi dite così benignamente — la simpatia dei popoli e dei governanti, specialmente notevole nelle immediate esplosioni di gioia e di rispetto del popolo Romano, ma ad una rinnovata effusione della grazia dello Spirito Santo, che fu promessa alla Chiesa del Signore, e non cessa di provocare diverse forme di glossolalia, che destano tanta devota meraviglia intorno a Noi.

Ci piace rammentare, Signor Cardinale, quel ritorno in vostra compagnia e con il Signor Cardinale Pizzardo, dal Laterano al Vaticano, giusto un mese fa, il 23 novembre, dopo la presa di possesso della Nostra Cattedrale di S. Giovanni, attraverso le vie dell'Urbe; e quella folla, quella folla così densa, e dal tratto e dal saluto così lieta, rispettosa e pia.

E l'8 dicembre a Piazza di Spagna, poi a S. Maria Maggiore, oh! quale tripudio trionfale di occhi, di voci e di cuori, come nel congiungimento del binomio così caro ai Romani: la Immacolata e il Papa.

La stessa manifestazione di sentimento popolare si rinnova quante volte avviene che gente Ci aspetti o Ci venga incontro, qui nelle amplissime aule del Palazzo Apostolico.

Ed è di particolare conforto il rilevare come la grande massa che Ci ricerca, Ci chiama e non cessa di applaudire, sia formata sopra tutto da giovani di ogni gradazione, vibranti di ammirazione devota e di vivace e di innocente entusiasmo, ed assicurare come essi, i giovani, siano pronti e validi, più dei vecchi, più dei maturi, a difendere, ed a far onore alla eredità di Cristo, il Re glorioso ed immortale dei popoli e dei secoli.

Devoto omaggio alla memoria benedetta del « Pastor Angelicus »

2. - Queste prime e riverenti manifestazioni di ossequio al nuovo Papa nulla tolgono alla continuazione dell'universale rimpianto che accompagnò, fino alle soglie della patria celeste, l'anima benedetta e pura del Nostro immediato Antecessore Pio XII. E' anzi a lui che si debbono in gran parte. Fu ben a lui, Pio XII, ed al mistero di grazia che egli servì nel corso di un grande Pontificato di quasi venti anni, è a lui il merito di aver profuso tesori luminosi di celeste sapienza, e vivissimo fervore di zelo pastorale sopra il gregge di Cristo.

L'umile figlio del popolo, che fu chiamato dalla Divina Provvidenza a sostituirlo, secondo la vicenda delle umane cose e anche delle divine, « *exaltavi electum de plebe mea* » (*Ps.* 88, 19) ad altro non intende che a sospingere il popolo cristiano sulla via della bontà e della misericordia, che salva, eleva ed incoraggia. Tutto poi contribuisce a temperare la tristezza di quella dipartita del Padre e Pontefice nostro, che amiamo già contemplare come associato nelle regioni celesti ai Santi di Dio, e a infondere, anche di là, rinnovate energie al popolo cristiano, che gli sopravvive e non cesserà di venerare nei secoli la sua cara e santa memoria.

I suoi 19 discorsi Natalizi, monumento della sua sapienza e del suo apostolico fervore.

3. - Al sopravvenire delle annuali festività del SS.mo Natale del Signore, era costume di Sua Santità Pio XII trasformare la semplice, antica espressione di amabile scambio dei complimenti di uso in un denso e ricchissimo discorso di occasione, in cui egli si compiaceva illustrare, con profondità e larghezza di penetrazione teologica e mistica finemente pratica, l'alto suo pensiero pontificale, in riferimento alle circostanze mutevoli dell'ordine, sovente del disordine individuale, domestico, civico e sociale. I moderni ritrovati della trasmissione del pensiero e della parola, facendo giungere immediatamente l'insegnamento ed il richiamo pontificio a tutti i punti della terra, invitavano la testa di molti pensatori di retta coscienza a chinarsi, volgendola a seria meditazione ed a vivo e netto discernimento e distinzione fra verità ed errore, fra ciò che più attira e ciò che è fallace e pericolosa tentazione, che induce a disordine ed a rovina.

Disponendoci, in questi giorni, a questo convegno delle nostre anime in preparazione al Natale, Ci parve di non poterlo fare meglio che tendendo l'orecchio agli echi di quei discorsi o radiomessaggi al mondo intero del compianto Padre nostro Pio XII. Anche il solo rammentarli Ci parve un omaggio non indegno di lui e delle circostanze: come quando nella casa rimasta vuota della presenza del vecchio padre partito per la eternità, dà conforto ai buoni figli, raccolti intorno al quasi spento focolare, richiamare la cara voce di lui, i suoi detti preziosi, i suoi ammonimenti salutari.

Oh! che luce, oh! che soavità allo spirito a sentirne, anche da lontano, semplicemente la enunciazione! Dal 1939 al 1957 quei messaggi radiofonici sono 19. Altrettanti capolavori di scienza teologica, giuridica, ascetica, politica, sociale: tutti e ciascuno nello splendore della dottrina che ha per centro Gesù di Betlemme; per spirito animatore la grande fiamma dello zelo pastorale per le anime e per le Nazioni; per punto massimo di direzione la misteriosa stella, annunciatrice delle eterne conclusioni della vita spirituale ed universale, e della storia delle anime e dei popoli.

La serie si inizia — proprio nel Natale del 1939 — colla descrizione dei punti fondamentali per la pacifica convivenza dei popoli. Procede, nel 1940, coi presupposti per il nuovo ordinamento della Europa: nel 1941, per il nuovo ordinamento internazionale. Nel 1942 si tratta dell'ordine interno degli Stati e dei popoli; nel 1943 della luce dell'astro di Betlemme ai delusi, ai desolati, ai fedeli, con principii aggiunti per un programma di pace. Nel 1944, sesto anno di guerra, è proposto e chiarito il problema della democrazia. Negli anni successivi, la pace occupa ampiamente il posto d'onore. Infatti nel 1945, 46, 47, 48, sempre la pace, sotto vari aspetti.

Nel 1949 è illustrato l'annuncio dell'Anno di Dio, anno che vuol essere del grande ritorno e del grande perdono. Poi si riprende, nel 1950, il tema della pace interna ed esterna dei popoli, nel 1951, la Chiesa e la pace; nel 1952 seguono pagine commoventi sugli uomini nella miseria e sul conforto di Cristo. Nel 1953, pagine esatte e trasparenti sul progresso tecnico del mondo e la pace; nel 1954 viene illustrata la coesistenza degli uomini nel timore, nell'errore, nella verità. Nel 1955 sono descritte le attitudini dell'uomo moderno di fronte al Natale e il Cristo nella vita storica e sociale della umanità. Nel 1956, la dignità e i limiti della natura umana: ragionamento densissimo di pura dottrina, e di applicazioni alle realtà concrete, alla vita individuale. Finalmente nel 1957, il Cristo fonte e pegno di armonia nel mondo: pagine mirabili e consolatrici: riassuntive di tutto il pensiero di Papa Pio XII.

La sua gloriosa e nobile tomba in Vaticano, accanto a quella di S. Pietro, non potrebbe ricevere decorazione più splendente e meglio appropriata di quella dei titoli di questi messaggi radiofonici del Natale degli anni del suo Pontificato.

E l'anima ancora e più si commuove allorchè si pensa che questi non sono che 19 raggi d'una dottrina, che una serie di densi volumi appena basta a contenere. Mirabile attività invero, dot-

trinale e pastorale, che assicura il nome di Pio XII alla posterità. Anche al di fuori di ogni dichiarazione ufficiale che sarebbe prematura, il triplice titolo di *doctor optimus: Ecclesiae sanctae lumen: divinae legis amator*, ben conviene alla memoria benedetta di lui, Pontefice della nostra età fortunosa.

Il grande precetto ed insegnamento del Signore per la sua Chiesa al tornare di ogni anno: unitas et pax

4. - A voler riassumere in due termini sintetici la sostanza viva di questo insegnamento contenuto nei 19 radiomessaggi Natalizi, e nei 20 volumi della ricchissima collezione oratoria ed epistolare di Pio XII, basta pronunciare queste parole: *unità* e *pace*.

Poichè queste parole sorreggono il mondo intero, della sua creazione alla consumazione della sua storia: ed ecco l'unità. Esse esprimono la luce benefica e fecondatrice della grazia di Cristo, Figlio di Dio e redentore e glorificatore del genere umano: ed ecco la pace. Sola condizione da parte dell'uomo è la *bona voluntas*, che è grazia di Dio anch'essa, ma che vuol essere liberamente condizionata dalla corrispondenza dell'uomo. Questa mancata corrispondenza della umana libertà alla chiamata di Dio a servizio dei suoi disegni di misericordia costituisce il più terribile problema della storia umana e della vita dei singoli uomini e dei popoli.

La commemorazione del Natale di Gesù non cessa di rinnovare ogni anno l'annuncio della stessa dottrina, e sullo stesso tono: Unità e pace. Purtroppo la storia umana registra agli inizi un episodio di sangue: il fratello ucciso dal fratello. La legge dell'amore, che il Creatore impresse nel cuore dell'uomo, fu lacerata dalla *mala voluntas* che subito condusse l'umanità sulle vie delle ingiustizie e del disordine. L'unità fu infranta e non ci volle di meno che l'intervento del Figlio stesso di Dio, che accettò, per obbedienza, di ricostituire i vincoli sacri, ma subito compromessi, della famiglia umana; e la ricostituì a prezzo del suo sangue.

Tale ricostituzione è sempre in atto: Gesù fondò una Chiesa imprimendole sul volto il carattere della unità, fatta come per raccoglierví tutte le genti umane sotto i suoi immensi padiglioni che si estendono *a mari usque ad mare*. Oh! perchè questa unità della Chiesa Cattolica, intesa direttamente e per vocazione divina agli interessi d'ordine spirituale, non potrebbe essere rivolta anche alla ricomposizione delle differenti razze e nazioni egualmente intese a propositi di sociale convivenza, segnati dalle leggi della giustizia, e dalla fraternità?

Torna qui il principio, familiare ai credenti, che il buon servizio di Dio e della sua giustizia è anche propizio ai vantaggi della comunità civile dei popoli, e delle nazioni.

E' ancor vivo nel Nostro spirito il ricordo di qualche decina d'anni or sono, quando alcuni rappresentanti delle Chiese Ortodosse — come si dicono — del vicino Oriente, colla pratica cooperazione di alcuni governi, pensarono di provvedere alla concen-

trazione delle nazioni civili, iniziandola con una intensa tra varie confessioni cristiane di diverso rito e di diversa storia.

Purtroppo il sopravvento di più pressanti interessi concreti e di preoccupazioni nazionalistiche isterilì quelle intenzioni per sè stesse buone e degne di rispetto. E l'angoscioso problema della spezzata unità della eredità di Cristo resta sempre a grande turbamento e pregiudizio dello stesso lavoro di risoluzione, lungo la via di pesanti difficoltà ed incertezze.

La tristezza di questa dolorosa constatazione non arresta, nè arresterà, confidiamo in Dio, lo sforzo della nostra anima nel proseguire l'invito amorevole a quei nostri cari fratelli separati, che pur recano in fronte il nome di Cristo, ne leggono il Vangelo santo e benedetto, non sono insensibili alle ispirazioni della pietà religiosa, e della carità benefica e benedicente.

Ricordando le tante voci dei nostri predecessori che dalla cattedra apostolica estesero — da Papa Leone a Papa Pio XII, attraverso S. Pio X, Benedetto XV e Pio XI, tutti Pontefici degnissimi e gloriosi — l'invito alla unità, Ci permettiamo — *quid dicimus,* ci permettiamo? — noi intendiamo proseguire umilmente ma fervidamente il nostro compito a cui ci spronano la parola e l'esempio che Gesù, il Buon Pastore divino, continua a darci nella visione delle messi che biancheggiano sui vasti campi missionari; « *et illas oportet me adducere,... et fiet unum ovile et unus pastor* » (*Io.* 10,16) e nel gemito elevato al Padre suo nelle ultime ore, nella imminenza del sacrificio estremo: « *Pater, ut unum sint; sicut tu Pater in me, et ego in te; ut et ipsi in nobis unum sint, et credat mundus quia tu me misisti* » (*Io.* 17, 21).

E' sopra questi richiami così profondi e sublimi che aleggia la pace, la pace del Natale, la pace di Cristo; il sospiro delle anime e dei popoli, il complemento di ogni grazia del cielo e della terra; la pace che ove e finchè manchi, il mondo è in agonia; ed ove venga concessa, così come gli angeli di Betlemme l'annunziarono, riempie di esultanza lo spirito e i cuori.

Signor Cardinale, il vostro augurio così nobile ed affettuoso dalla prima fino all'ultima parola, offertoCi in nome di tutti gli Eminentissimi Cardinali, antichi o di nuova creazione, in nome di tutta la Prelatura Romana, amo ripeterlo, Ci tocca fortemente ed ancora ve ne ringraziamo.

Natale del Signore: annuncio di unità e di pace su tutta la terra; impegno rinnovato di buona volontà messa a servizio dell'ordine, della giustizia, della fraternità presso tutte le genti cristiane insieme accorrenti in un comune desiderio di comprensione, di grande rispetto delle sacre libertà della vita collettiva nel triplice ordine religioso, civile, sociale.

Ci viene riferito il progetto grazioso e geniale della Radio-Televisione Italiana, di far accordare in dolce sincronia al primo tocco della Festività Natalizia il suono delle campane dell'umile parrocchia, dove questo nuovo Servo de' Servi del Signore che vi parla nacque e fu battezzato, con le campane di Venezia donde

questi partì per il compito inatteso che la Provvidenza gli affidava, e colle campane più solenni di S. Pietro in Vaticano, associate in festoso concerto con tutte le voci armoniose del mondo per uno stesso annunzio universale, per uno stesso invito di unità e di pace.

Faccia il Signore che questo augurale invito sia ascoltato dappertutto. In parecchie parti del mondo non c'è orecchio per questo invito. Dove le nozioni più sacre della civiltà cristiana sono soffocate o estinte; là dove l'ordine spirituale e divino viene scosso e si è riusciti ad affievolire la concezione della vita soprannaturale, è ben triste il dover constatare l'*intium malorum* di cui le testimonianze sono ormai di conoscenza comune. Anche a voler essere cortesi nel giudicare, nello scusare, nel compatire la gravità della situazione *atea* e *materialista* a cui alcune nazioni furono e sono soggette e sotto il cui peso gemono, la schiavitù per gli individui e per le masse, schiavitù del pensare, e schiavitù dello operare, è innegabile. Il Libro Sacro, ci racconta di una torre di Babele che fu costruita nei primi secoli della storia nella pianura di Sennaar; e che finì nella confusione. In parecchie regioni della terra altre di queste torri si stanno fabbricando anche ora: e finiranno sicuramente come la prima. Ma la illusione per molti è grande, e la rovina è minacciosa. Solo l'unità e la compattezza nel rafforzamento dell'apostolato della verità e della vera fraternità umana e cristiana potranno arrestare i gravi pericoli incombenti.

Nei riferimenti colla libertà della Chiesa in alcune regioni del mondo, per esempio, quella immensa della Cina, ebbimo già occasione di segnalare i fatti gravissimi di questi tempi più recenti. Ciò che da anni si compie nei territori immensi oltre la cortina di ferro è troppo noto perchè occorra farne più ampia illustrazione.

Niente di militare o di violento nei nostri atteggiamenti di uomini di fede. E' però necessario vegliare nella notte che si addensa: saperci rendere conto delle insidie di quanti sono nemici di Dio prima ancora che di noi, e prepararci ad ogni difesa dei principii cristiani, che sono l'usbergo della verace giustizia ora e sempre.

Tempo di Natale: tempo di buone opere, e di intensa carità. L'esercizio di quelle che danno sostanza e colore alla civiltà, che da Cristo prende nome, ha per oggetto le 14 opere della Misericordia. Il Natale deve segnare il maximum del fervore religioso e pacifico per questa effusione di unità e di carità verso i fratelli, bisognosi, ammalati; i piccoli, i sofferenti di ogni specie e di ogni nome.

Sia esso un Natale costruttivo. Quanti ascoltano questa voce attraverso le vie dell'aria, attraverso il concento delle campane invitanti alla unione ed alla preghiera in omaggio all'umile persona del nuovo Papa vogliano irrobustire i buoni propositi di santificazione dell'anno novello, perchè riesca per tutto il mondo anno di giustizia, di benedizione, di bontà e di pace.

Maria, auxilium Christianorum, ora pro nobis;
Maria, auxilium Episcoporum, ora pro nobis;
Regina sine labe originali concepta, ora pro nobis!

Il tema liturgico nell'arte

La L.I.C.E., lo possiamo dire, ricordando tanti bei nomi di ieri e di oggi che in tale settore si sono adoperati presso questa Editrice, è stata una delle prime Case editrici italiane che abbiano dato il via al movimento liturgico. Ho in mente il caro can. Destefanis, traduttore e propagandista attivissimo dei primi.

Quest'anno il Centro nazionale per l'istruzione alle varie branchie dell'Azione Cattolica ha dato e distribuito, come tema, la liturgia. Ha curato anche, di conseguenza, un testo e un Direttorio, dei quali debbo ancora ricevere copia, per recensione.

La notizia l'ho avuta assistendo ad una conferenza al Clero di una diocesi italiana del Centro, tenuta da un Monsignore inviato da Roma. Dopo di lui dovevo parlare io sul campo dell'arte sacra. La coincidenza mi ha fatto pensare con gioia che per l'avvenire — auguriamoci — il lavoro dei liturgisti presso i sacerdoti in cura d'anime (e oso tra i liturgisti mettere anche certi artisti, con il sottoscritto, che vogliono con l'arte promuovere la liturgia) sarà facilitato. Troppo spesso sento con afflizione che il nostro Clero non fa che dire che *il popolo non capisce nulla delle cose di Dio.* E io continuo a ripetere come sia necessario far riscoprire la nostra Fede al popolo con un linguaggio nuovo, per i tempi nuovi. La gente d'oggi ha chiuso gli orecchi. Non ode e non vede. Mi vien da pensare che anche Gesù, ai suoi tempi, ebbe a constatare la cecità degli uomini. E dovette usare una santa demagogia. Esagerando al massimo, facendo sentire — mi si perdoni il paragone — una grancassa, mentre sarebbe — in apparenza — bastato uno zuffolo. Il sangue di Gesù versato nella circoncisione era più che sufficiente per la redenzione degli uomini, essendo sangue di un uomo che era anche Dio. Ma proprio per far capire — in tutti i tempi — il suo amore immenso, egli si è fatto scannare come un agnello, fuori della cinta cittadina, su una croce. E tutto il suo sangue ha irrorato la terra.

E nonostante questo bagno immenso sulla terra, i sordi e i ciechi continuano a ignorare il loro Salvatore. La sua storia — e la storia che fa da prologo alla sua venuta — sono considerate come una leggenda o come una specie di cronaca di antichi tempi, da raccontarsi ai bambini. E i sacerdoti — con i liturgisti — sanno invece che questa storia — tanto vitale — va rivissuta da ogni fedele nel corso dell'anno liturgico, rivivendo la storia dei tempi e del suo Redentore. Non con fantasia da letterati, ma con cuore di redenti.

In questa strada — così ascetica e sociale — noi possiamo far comprendere ai nostri fratelli ciechi e sordi tante verità, sotto

luci nuove. Cosa si intenda per Corpo Mistico, in primo, e il valore gerarchico dei singoli santi, attorno al Cristo e alla Madre sua. Ne vien fuori, senza discussioni, anche la logica distribuzione dei singoli valori artistici nel tempio e nella sua decorazione.

Tutta la vita sacramentaria. E le nostre relazioni con i nostri simili, di oggi di ieri e di domani.

Se solo per un poco ci addentriamo in questo studio ci accorgiamo che i confini si fanno sempre più lontani. E che lo schema può ricevere sviluppi adattabili a popoli e mentalità diversissime. Dall'asilo all'università, dalla parrocchiale cittadina a quella montana. E di fronte a un tale schema, ditemi se non c'è da piangere al pensiero della cruda realtà: delle nostre chiese con certe immagini e certe decorazioni — vetrate, affreschi, tele, arredi, ecc. — che mettono la grandezza di Dio e dell'opera sua su un piano di meschina grettezza. E tale grettezza non è mai giustificata nè da povertà, nè da ignoranza dei fedeli. Nè tanto meno da certe ingiustificabili spiegazioni: oggi non c'è bisogno dell'arte figurativa e dottrinaria nelle nostre chiese, in quanto abbiamo mille mezzi di istruzione e di edificazione che in antico non c'erano. Tutte scuse speciose. Son il primo ad ammettere che piuttosto che rovinare una Casa di Dio con opere indegne sia meglio mantenerla nuda. Ma son anche convinto che il tempo a noi dato da Dio per la nostra e l'altrui santificazione — umanamente parlando — sia tanto poco, per cui ogni sforzo nostro non ha da perdersi in giuochi d'estetica pura, ma in opera apostolica la quale — nel caso nostro — non vuol escludere ma potenziare quella artistica. In quanto il Bello è uno degli attributi di Dio.

E' possibile unire il bello alla povertà?

L'Art Chretien — una rivista parigina sorta da tre anni ad opera di un valido scrittore artista Joseph Pichard — sta conducendo una specie di campagna, per far sì che si raggiunga tale scopo. Ma tale opera presume una preparazione negli artisti e nei sacerdoti.

Una preparazione, insisto, che poi si concreta nella parola: apostolicità.

* * *

Qualche anno fa ancora, credo, proprio su questa Rivista ho trattato, sia pur fugacemente, questo tema dell'anno liturgico. Erano tempi, per moltissimi, non ancora maturi. Oggi i tempi non sono maturi per molti. Ma io per primo mi auguro d'incontrare in questo anno che sorgerà — se Dio vorrà darmi vita e forza — dei sacerdoti che sentano la necessità di realizzare sulle pareti della loro casa di Dio — in vetrate o in pittura — questo ciclo dell'anno liturgico, realizzato con un fine prettamente apostolico, per le popolazioni del luogo. Qui studiato e attentamente sviluppato per incrementare la devozione sociale dei fedeli.

Si pensi: con il tema della liturgia Roma raccomanda, per quest'anno, all'Azione Cattolica lo studio del Lavoro, sorgente di santificazione e quale dovere sociale. Oggi, chi ha pratica di lavoratori, sa come necessità e ingordigia abbiano messo il pungolo alle genti le quali non si fanno scrupolo ormai — in cantieri e

nei singoli -- di lavorare anche alla festa. Non solo. Ma con la necessità o l'ingordigia del guadagno si nota una triste caratteristica della maggior parte dei lavoratori: far il minimo sforzo e guadagnare il massimo. E si arriva quindi a odiare il lavoro a imbrogliare clienti e datori di lavoro e dipendenti.

Nella liturgia — basterebbe ricordare gli operai della vigna del Signore — l'esaltazione del lavoro, fonte di redenzione e di santificazione è un tema che può svilupparsi in mille modi.

Dico questo per far comprendere, anche così con semplici accenni, come ai tempi nuovi e alle istanze nuove, pur mantenendoci nella cattolicità, si possa curare che le nostre popolazioni riscoprano l'antica eterna dottrina della chiesa, presentata in veste nuova. Santa demagogia dunque. Non abbiamo paura di gridare forte — anche sulle pareti — la necessità di essere sempre e dovunque dei veri cattolici, ben consci dei doveri nostri verso noi stessi e verso il prossimo, lungo il viaggio nostro terreno, del quale l'anno liturgico — con le sue varie vicende e tappe, violacee, verdi, auree, purpuree, bianche e nere, è una traccia — guida esemplare.

Nell'anno liturgico i fedeli scopriranno il significato della dottrina, della morale, dei singoli riti... capiranno come tutto l'operare della Chiesa — e chiesa son anche loro — sia un vivere intensamente l'ora che volge con lo sguardo volto alla mèta finale.

Ripeto: che molti abbiano ad accogliere, anche in questo campo, l'invito di Roma.

Pitt. LUCIANO BARTOLI

Questioni proposte

Funerali in giorno di domenica.

Mi permetto chiedere il parere di codesti solutori su un quesito del quale si è tanto discusso con dei miei Confratelli.

Venne, in verità, originato in occasione della morte del grande Papa Pio XII; del Quale si potevano fare i funerali in giorno di domenica. A parte che una tempestiva comunicazione dell'Osservatore Romano avvertiva che in tale giorno detti funerali potevano aver luogo, la questione si pone in questi termini: In occasione della morte di persone illustri (Vescovi, Superiori maggiori di Ordini religiosi) si potrebbero fare i funerali in giorno di domenica? Volevo precisare che questi funerali devono farsi in tutte le parrocchie di una Diocesi, nelle quali il cadavere è "moraliter praesens": cosicchè se un Vescovo morisse putacaso in giorno di martedì, nelle parrocchie e nelle altre chiese potrebbe farsi in giorno di domenica — poco importa se immediatamente seguente o meno — per avere maggiore concorso di popolo? E ci sarebbe da distinguere tra domeniche minori o maggiori, dato che anche nelle domeniche maggiori si può fare il funerale "presente cadavere"? Ma, ripeto,

che il cadavere non può aversi perchè soltanto in un luogo avviene il decesso di dette personalità.

Che dire se si vogliono fare i funerali in giorno di domenica di qualche persona? Mi spiego: i parenti ricevono notizia che un loro congiunto muore nelle Americhe, oppure — Dio guardi sempre tutti — in un incidente in qualche città o in uno scontro aereo o marittimo (siamo ormai abituati anche a questo!): il cadavere viene seppellito nel luogo dove avviene il decesso, possono i parenti richiedere il funerale (primum post acceptum nuntium e quindi la Messa dovrebbe essere in die obitus) in giorno di domenica? Si sa che simili casi pietosi commuovono una più larga schiera di amici e perciò in giorno di domenica sarebbe possibile avere più persone.

C'è chi sostiene il sì (per la verità anche io che scrivo) c'è chi sostiene il parere negativo. Dai bravi liturgisti la questione verrà risolta con ampia e sicura documentazione.

R. - Per poter celebrare le funzioni funebri in suffragio del Papa in giorno di domenica bisogna chiedere l'indulto dalla S. Sede come fece l'Arcivescovo di Milano (perchè ex iure non è permesso credo aggiunte e varianti alle rubriche generali del Messale titolo III, n 5).

In occasione della morte di persone illustri, dell'Ordinario del luogo ecc., si può solamente celebrare la messa cantata o solenne senza assoluzione al tumulo: questa deve essere compiuta da qualche persona che rivesta una certa qual dignità ecclesiastica nella chiesa che non siano cattedrali: in caso diverso bisogna chiedere l'indulto apostolico, così dal Decreto n. 119.

Per suffragare persone morte in località lontane e di cui giunga la notizia dopo un certo tempo si applicano le rubriche sopra citate (titolo III, n. 5) col formulario della Messa esequiale, compresa la parola *us die* nell'orazione; da tali rubriche risulta che in giorno di domenica tali Messe non si possono celebrare.

Inchino a una statua.

Di passaggio dinanzi ad una statua della SS. Vergine di Lourdes esposta in una piazza i fedeli si inchinano, fanno il baciamano, genuflettono. Per questi pii atti, ci sono indulgenze da guadagnare?

R. - Ad una statua non si fa mai genuflessione; è sufficiente l'inchino. Per il baciamano si ritiene che non vi sia nulla da osservare. Per tutti questi atti non vi è pubblicata alcuna indulgenza.

Mons. Donato Venditti

Ritratti di defunti.

In occasione di funerali di morti in guerra i familiari portano le fotografie. Io non permetto che si collochino sul catafalco in chiesa ma nel bussolone *fuori la chiesa. E' lecito?*

R. - Il decreto 3898 dice che «è abuso esporre il ritratto del defunto nel feretro o tumulo mentre si compie l'ufficiatura in suffragio del medesimo»; perciò tale usanza non può permettersi.

Pur non costituendo abuso, il porre la fotografia nel bussolotto, non pare cosa troppo conveniente.

Mons. DONATO VENDITTI

Canto in volgare.

Un maestro di violino e fisarmonica la mattina di capodanno porta in chiesa per devozione tutti gli alunni e prima, all'elevazione e dopo la Messa fa sonare la Pastorale e la canzoncina " Tu scendi dalle stelle ". E' lecito?

R. - Il canto in lingua volgare è solo permesso nelle Messe lette; il suono in dette Messe è permesso solo nei tempi in cui il celebrante prega con voce submissa o secreta; il tempo più lungo per permettere tale suono è tra l'offertorio e il prefazio; all'elevazione è permesso un suono che si confaccia con la solennità del rito. Quanto agli strumenti da usare bisogna chiedere il permesso all'Ordinario del luogo.

Mons. DONATO VENDITTI

Non è facile sedere « pro tribunali ».

1) Muore un Parroco, nonchè Monsignore, ed un altro Monsignore nonchè Vicario Generale della Diocesi, celebra la Messa piana de Requie nei funerali che si svolgono in festo di rito doppio di " Prima classe ".

2) Un Vescovo, interrogato in una riunione di Sacerdoti, se i Parroci possono celebrare un funerale — con Messa de requie — per il Papa anche in giorno di domenica, risponde affermativamente.

3) Un Vescovo, nonchè Cardinale, celebra personalmente nella propria Cattedrale un funerale con Messa de requie per il Papa in festo di rito doppio di " Seconda classe ".

Quid dicendum et quid agendum?...

Poichè chi scrive è parroco d'un piccolo paese di montagna, dove le poche sepolture annuali si vogliono celebrare con Messa presente cadavere, il che qualche volta non è possibile per la coincidenza di ricorrenze che per le annotazioni liturgiche del calendario impediscono la messa de requie etiam exequalis.

Alle sepolture interviene la massa dei parrocchiani anche coloro che trascurano la Messa a Pasqua ed a Natale.

E così è accaduto che per voler osservare le leggi liturgiche si è tolta alla maggior parte dei parrocchiani la possibilità — occa-

sionale — di assistere una volta tanto alla Messa (et in die festo de praecepto).

Quindi è proprio il caso di domandarsi quid agendum per l'avvenire. Perchè non riesco a capire come sia lecito ad un Monsignore e ad un Papa quello che viene negato ad un povero tapino che muore sul fienile d'una baita di montagna.

Si dirà che nei casi su indicati sarà intervenuta una dispensa in considerazione dei personaggi o personalità. In certi casi, pur volendo tentare, non vi è tempo nè possibilità ricorrere per la dispensa.

Per altra parte ricordo come tempo fa un mio confratello avendo tentato, ebbe in risposta un " Non si può ".

Ma non sarebbe stato più bello, giusto ed... edificante ed esemplare dimostrare all'atto pratico la perfetta osservanza delle leggi della chiesa anche nei riguardi di un Monsignore o di un Papa, Capo legislatore e reggitore di tutta la chiesa?

Sarebbe gradita una risposta non condita con dei distinguo e dei suddistinguo, ma semplice, chiara e persuasiva.

R. - Evidentemente, nel caso, si vuole un giudizio nel senso stretto della parola, ed un giudizio — per giunta — netto, tagliente, come quello di Salomone. Ma Salomone, prima di giudicare, ascoltò le *due donne*, parti in causa. « Perfice », invece, dovrebbe giudicare, senza l'*audiatur et altera pars*. Non sarebbe giusto, nè... serio. Si interroghino prima — direttamente o indirettamente — il Vicario Generale, il Vescovo, il Cardinale... Ci si riferiscano le loro risposte, o, meglio, ragioni... Solo allora potremo dare un giudizio semplice, chiaro e persuasivo, senza condimenti di distinzioni e sottodistinzioni. Ma siamo convinti che, allora, il proponente non insisterà ad averlo da « Perfice ». Se lo darà da se stesso: insieme *actor, testis et judex*. E seguirà — per conto suo — a camminare per la diritta via liturgica, anche se altri devierà, ripetendo il famoso slogan: *Sic volo, sic jubeo. Stat pro ratione voluntas!*

Mons. DONATO VENDITTI

Conservazione dell'Eucarestia.

Qualche anno fa, il Vescovo mi diede il permesso di conservare nella cappella del Noviziato il SS. Sacramento. Poco tempo dopo un mio confratello mi fece osservare che, a norma del can. 1267, il Vescovo non poteva dare tale permesso.

Desidererei sapere da " Perfice Munus ":

1) Si può conservare il Santissimo nella cappella del Noviziato, dove i Novizi si recano per le loro pratiche di pietà e per la recita dell'Ufficio della Madonna, prescritto dalle Costituzioni, pur essendo annessa al Convento-Noviziato una chiesa pubblica?

2) La cappella di un Noviziato è da considerarsi oratorio privato o semipubblico?

3) In base a quale canone il Vescovo permise di conservare le Sacre Specie?

Preciso che i Novizi si recano in chiesa con la Comunità solo per la meditazione e la recita dell'Ufficio divino. Permettere loro liberamente di visitare in chiesa il SS. potrebbero sorgere degli inconvenienti.

R. - Mi pare abbastanza chiaro il can. 1267: « Revocato ogni previlegio in contrario, la SS. Eucarestia si può conservare solamente nella chiesa od oratorio principale di una casa religiosa o pia ». La cappella del caso non è nè l'una nè l'altra cosa. Neppure il Vescovo può facoltarla (can. 1265, § 1 e 2). E' necessario l'indulto Apostolico (§ 2).

Il che premesso:

Ad 1) Negative.

Ad 2) Nel caso, è un oratorio privato.

Ad 3) Sarebbe bene informarsi direttamente e rispettosamente dallo stesso Vescovo. Chi sa che non abbia speciali facoltà!

Mons. DONATO VENDITTI

Erezione di Via Crucis.

Si tratta di questo: può un Vescovo diocesano erigere una Via Crucis e può a sua volta delegare? Erezione, s'intende, non " nulla osta" al permesso dei Frati Francescani. Il Rituale della chiesa (ultima edizione) non accenna a simili facoltà da parte dei Vescovi; dice di sacerdoti ad hoc dalla S. Sede delegati e facoltati.

Quindi: nella parrocchia X è stata eretta la Via Crucis da un sacerdote secolare delegato dal suo Ordinario; ciò è scritto a mò di delega fuor di ogni ordinaria amministrazione sotto al primo quadro di detta Via Crucis. E' canonicamente valida tale erezione? I fedeli guadagnano le indulgenze?

In verità, l'Ordinario sconosceva simile privilegio, ma poichè il richiedente portò una vostra Rivista nella quale si portava un decreto della S. Penitenzeria che ciò fare autorizzava...

Vorrei per favore sapere se tutto ciò è vero; a quando risale tale decreto, e, se fosse anteriore all'ultima edizione del Rituale, se ancora è in vigore.

E' chiaro che in questo modo possiamo, quindi, farne a meno di rivolgersi ai Francescani e averne l'erezione da parte di un frate: possiamo tutto far da noi! Conosco — e di questo non ne parlo — il privilegio dei Cappuccini di poterla erigere nelle loro chiese.

Aggiungo — quasi o mò di finalino — che mi reca meraviglia quanto risolve nell'ottobre scorso il sac. Tallandini. Egli dice senza altro: " La colletta pro re gravi è ammessa nelle Messe cantate".

Non dubito della esatta conoscenza; ma la frase... è di troppo ampio respiro. Il DGRS (tit. III, n. 4) dice il contrario e il Calendario Generale della Chiesa fa una distinzione particolareggiata, che

sarebbe bene ripetere. Preferirei, quindi una parola in proposito: se si deve distinguere tra Messa cantata (o romana) Messa solenne (con tre sacerdoti, come si dice) e votiva solenne.

R. - *Via Crucis.* Erigere la « Via Crucis », spetta ai frati sacerdoti O.F.M., o ad altro sacerdote che ne abbia ottenuto speciale indulto apostolico (Nuovo Rituale romano). Oltre a ciò si richiede *nei singoli casi* il consenso dell'Ordinario del luogo nelle cui diocesi deve esigersi la Via Crucis, consenso da ottenersi per iscritto, sotto pena di nullità (Dichiaraz. 27 gennaio 1854). Non è richiesto, ma consigliato, ottenere il consenso del parroco locale (21 giugno 1879).

Compiuta l'erezione se ne deve rilasciare memoria scritta, secondo a formula prescritta dal Rituale, che verrà unita ai documenti ottenuti per l'erezione e conservata nell'Archivio (Perfice Munus, 1928, pag. 18).

R. - *Colletta pro re gravi.* Nelle messe cantate o solenni si dice una sola orazione ad eccezione della commemorazione da non omettersi mai (Decr. Gen., tit. III, 2a).

Indulgenza della Porziuncola.

La S. Penitenzieria Apostolica in data 10 *luglio* 1924 *ha stabilito delle norme da osservarsi circa la concessione dell'indulgenza della Porziuncola (Perdono di Assisi) a nuove chiese e circa le condizioni personali e locali per l'acquisto della medesima indulgenza.*

Ora, circa tali condizioni è sorta una discussione fra don Tizio parroco e don Caio cappellano.

Don Tizio sostiene che per acquistare l'indulgenza della Porziuncola (o perdono di Assisi), in una chiesa che ne abbia il privilegio, basta che il fedele, rite *confessato e comunicato, reciti in essa sei* Pater, Ave e Gloria ad mentem Summi Pontificis, *senza premetterci o aggiungerci altro; e ciò anche se in quella chiesa — per ipotesi — non si verificassero le condizioni prescritte (cioè la esposizione della reliquia o della statua della B.M.V. o di San Francesco, pubbliche preghiere per il Sommo Pontefice, per tutta la Chiesa militante, per l'estirpazione delle eresie, la pace e la concordia dei popoli. Terminando il sacro rito, premessa l'invocazione alla B.M.V. e a San Francesco, con le litanie dei Santi e la Benedizione Eucaristica).*

Don Caio sostiene invece che per l'acquisto di tale indulgenza, oltre la recita dei sei Pater, Ave e Gloria ad mentem Summi Pontificis *si richiede:*

1) la visita *alla chiesa privilegiata; e cioè — secondo lui — importa qualche altra cosa: p. es. l'adorazione a Gesù Sacramentato ecc.;*

2) *si richiede che in quella chiesa siano poste tutte le condizioni locali suddette (esposizione della reliquia, preghiere, litanie dei Santi ecc.), cosicchè qualora tali condizioni, in parte o tutte, non fossero state poste, non sarebbe stato possibile acquistarvi tale indulgenza.*

A me sembra che l'opinione di don Caio sia troppo rigida, ma desidererei conoscere in proposito il parere dello stimato "Perfice Munus".

R. - *L'Enchiridion indulgentiarum*, edito nel 1950 al n. 698 dice: Qui indulgentiam Portiunculae lucrari cupiat, is *admissis suis confiteatur*, ab iisque, si opus sit, absolutus *Sacra de altari libet, ecclesiam vel oratorium* privilegio ditata *invisat, precesque* ad mentem Summi Pontificis de more *fundat*, idest saltem sexies Pater, Ave et Gloria in unaquaque earum visitationum, quas ad indulgentiam iterum iterumque impetrandam rite peragat (ex decreto 10 Iul. 1924, S. Paen. Ap.).

Dal che se ne deduce che avrebbe ragione il parroco.

Messa votiva pro sponsis.

Quando la Messa votiva "pro sponsis" viene cantata "in tertio", in un giorno non impedito, devono cantarsi, "solemnitatis causa" il Gloria e il Credo, sapendo che, il rito di simile Messa votiva, non vuole il Gloria e il Credo?

Siccome in una riunione foraniale i convenuti non erano d'accordo intorno al canto del Gloria e del Credo, vorrei pregare il solutore dei dubbi di "Perfice Munus!" affinchè abbia la bontà di sciogliere autorevolmente questa difficoltà per dissipare ogni nube di incertezza.

R. - Il Decreto 2798 dice che « etiamsi celebretur in cantu, in Missa pro sponso et sponsa addi nequit *Gloria et Credo* » perciò toglie ogni dubbio al riguardo.

Messe alle Quarantore.

L'Ordinario di questa Diocesi mi incarica di rivolgere il seguente quesito:

In occasione delle Quarantore, ad instar Clementinae, può il Vescovo, in tutte le chiese, autorizzare, almeno nel primo giorno, la celebrazione della Messa votiva solenne de SS. Sacram. (pro re gravi et publica simul causa), per l'importanza cioè che il popolo annette a questa cerimonia eucaristica e per il numero delle persone che vi concorre?

Il suo precedessore aveva permesso tutto questo ma a lui non sembra sia il caso, tuttavia vuole il giudizio dei competenti.

R. - L'esposizione del SS. Sacramento « ad instar XL Horarum », richiede circa la celebrazione della S. Messa l'osservanza delle aggiunte e varianti alle rubriche generali del messale titolo II, n. 10; secondo quanto da esse prescritto, non è consentita la celebrazione della Messa al primo giorno « ad instar » votivae pro re gravi.

Arciprete e parroci ai funerali.

Nel paese X intervengono all'esequie l'arciprete curato che indossa stola e piviale mentre i due parroci locali in cotta. L'ar-

ciprete pretende che i due parroci gli sostengano il lembo del piviale. Secondo lui è un obbligo liturgico. E' vero?

R. - Si ritiene che il piviale debba essere sollevato quando coloro che stanno a fianco dell'ufficiante adempiono l'ufficio di ministri come diacono e suddiacono all'aspersione o gli assistenti all'ingresso all'altare per il vespro: qui non si verifica il caso, per cui non si vede il perchè di tale pretesa.

Ministri alle esequie.

All'esequie i ministri sacri possono intervenire indossando piviale e tunicelle? Ho visto che il vescovo all'esequie costuma far così.

R. - Il Decreto 2915, 8 proibisce l'uso della dalmatica e tunicella nell'accompagnamento del cadavere dalla casa alla chiesa: lo permette dopo le esequie nell'accompagnamento al camposanto (che suppone molto vicino alla chiesa). Lo scrivente suppone che la sepoltura avvenga con la Messa esequiale e le esequie abbiano luogo dopo la S. Messa, come vuole il Rituale.

Vicario foraneo alle esequie.

All'esequie, giunto il feretro alla porta della Chiesa l'arciprete si ferma pontificalmente ed intonando il Subvenite asperge tre volte la salma. Ho riscontrato i libri liturgici e non vi ho trovato nulla in proposito. Donde il sullodato ricava tale espressione? Forse perchè è Vicario Foraneo gode di questo privilegio?

R. - Non vi è nessun privilegio che autorizzi di modificare i riti fissati dalla Chiesa.

Parroci alle processioni.

Nelle processioni il proprio parroco può indossare mozzetta e stola? E gli altri parroci invitati debbono indossare la sola cotta oppure anche la mozzetta? Ed alle esequie i parroci invitati possono indossare la mozzetta? Anche in altro paese della propria diocesi?

R. - I parroci indossano non più la mozzetta, ma la *mantellina* che devesi adoperare quando intervengono in modo di formare un gruppo a sè che in certo numero li distingue dagli altri. Quando si verifichi questo caso nulla vieta che i parroci indossino la mantellina e l'ufficiante la stola sotto il piviale.

Chierico che fa da suddiacono.

Alla festa del Protettore, siccome mancava un ministro in sacris per fare da suddiacono l'arciprete Vic. Foraneo ha permesso che fungesse da suddiacono un seminarista da IV corso. E' lecito ciò?

R. - Per il Decreto 4181 solo il chierico consacrato o insignito degli ordini minori può esercitare l'ufficio di suddiacono con le limitazioni stabilite dal medesimo Decreto. Il parroco in questione non si è comportato bene.

Casus conscientiae

De ieiunio eucharistico.

Anacletus, cum diebus ferialibus summo mane earariam officinam petere debeat, diebus festis de praecepto multam diem valde defatigatus stetit. Hora decima surgit, cafaeo et lacte duobus quoque ovis dilutis abunde potat; ecclesiam deinde petit, ultimo Sacro hora undecima cum dimidio adest, atque Eucharistico Pane reficitur.

Quod die festo, ecclesiam petiturus, amicum suum Caesarem offendit, receptumque ab eo pastillum ore dilutum inadvertenter deglutit. Anxius sacrarium ingressus, Calparnium parochum adit, ab eoque scitatur num adhuc valeat Eucharistiam sumere. Annuit Calpurnius.

Quaeritur: 1. *Num recte agat Anacletus.* — 2. *Num recte responderit Calpurnius.*

SOLUTIO

Ad primum: Recte agere videtur Anacletus, dummodo a lege ieiunii eucharistici servanda incommodum grave eum excuset. Quod enim die festo de praecepto cubile foveat, necessitas summo mane diebus ferialibus surgendi excusat, necnon hebdomadaria cumulata defatigatio. Nemo autem sanae mentis ipsum diebus quoque festis de praecepto mature surgere cogit, ne scilicet favorem legis invocare queat. Si igitur hora decima iure surgit, et uni tantum Sacro hora undecima cum dimidio peracto assistere valet, hac una hora communicandi facultas ipsi praesto est. Ergo iis in adiunctis versatur in quibus, accedente quoque subiectivo incommodo, potionem una hora ante Communionem iure sumere valet.

Ad secundum: Recte respondisse videtur Calpurnius, si modo Anacletus ob allegatas in responsione ad primum rationes a ieiunio eucharistico servando eximitur et dilutum pastillum una saltem hora ante Communionem sumserit.

Quamquam enim multi Doctores docent pastillos per modum cibi, non autem per modum potus sumi, ideoque a ieiunio eucharistico exempto vetari, tamen suo robore constat paucorum haud spernenda sententia, iuxta quam pastilli in ore diluti et cum saliva in stomachum demissi per modum potus sumi censentur. Cfr. Capello, *De Sacramentis*, I, n. 474; Iorio, *Theologia moralis*, III, n. 172; Piscetta-Gennaro, *Elementa theologiae moralis*, V, n. 540; Regatillo E. F., S.J., in *Sal terrae*, XLI, 1953, pag. 164.

Prof. A. GENNARO S.d.B.

Trattenuta parziale di elemosine di Messe

1) Tizio si confessa di avere, per circa dieci anni, rimesso alla Curia Diocesana solo l'elemosina sinodale delle Messe binate da lui applicate, e di aver trattenuto per sè, a titolo di scomodo, la rimanente parte dell'elemosina.

Richiesto dal confessore se avesse il dovere di celebrare la Messa binata per qualche titolo particolare, risponde affermativamente: « Sì, Padre, ho l'obbligo di dire in parrocchia una seconda Messa, e per la celebrazione pura e semplice di tale Messa, senza cioè obbligo alcuno di applicazione, ho un assegno annuo dovuto ad un antico lascito ».

In seguito a tale risposta, il confessore osserva che Tizio deve restituire alla Curia quanto ha trattenuto per sè delle Messe binate, non avendo diritto di trattenersi assolutamente nulla.

Ma il penitente obietta: « Padre, ciò che io ho trattenuto in circa dieci anni raggiungerà le 60, 70 mila lire al massimo. Ora la materia assolutamente grave, per ciò che riguarda l'obbligo della restituzione, è 50 mila lire; ma il mio furto — se così lo si vuol chiamare — è diluito nel tempo; di più in questi dieci anni vi sono stati periodi anche lunghi, periodi di sei o sette mesi, nei quali ho sempre applicato secondo le intenzioni del Vescovo, per cui l'assommarsi del denaro può considerarsi interrotto. Di più, anche se questo mio modo di agire lo si vuol considerare come un furto, trattandosi di un sacerdote nei confronti del proprio Vescovo, dovrà applicarsi lo stesso principio che si applica nei furti in famiglia: e, quindi, la materia assolutamente grave è il doppio che negli altri furti. Dunque io non ho raggiunto la materia grave. Di qui in avanti rimetterò alla Curia tutta l'elemosina, ma per quanto riguarda il passato penso di non aver obbligo grave di restituire. Perciò potrò al massimo dare 5, o 10 mila lire al Seminario, al quale il Vescovo destina il ricavato delle Messe binate, con l'intenzione di restituire, ma nulla più ».

Cosa deve dire il confessore?

2) Caio confessa in un convento di Suore, e queste gli danno abitualmente, come ricompensa alla sua fatica, delle Messe da celebrare, con l'elemosina di 500 lire. Tali Messe, però, le Suore le hanno a loro volta ricevute da altri.

Caio applica le Messe binate, e manda alla Curia solo l'elemosina sinodale di 300 lire, ragionando così: « Le Messe mi sono date intuitu personae: *perciò mi posso trattenere quanto eccede l'elemosina sinodale ».*

*Tizio però gli obietta: « Non ti è lecito far così: ti sarebbe lecito se le Suore ti avessero dato loro le Messe; ma esse non hanno fatto che passarti delle elemosine ricevute, e l'oblatore primo — che non sa neppure che esisti — come poteva pensare all'*intuitu personae? ».

Che cosa si deve dire?

1° *caso.*

1. - Per quanto riguarda le Messe binate, oggi la S. Sede concede facilmente agli Ordinari dei luoghi l'indulto di permettere che anche per la Messa di binazione (in deroga al can. 824 § 2) si riceva l'elemosina, da destinarsi però a determinate opere pie e, specificamente, assai spesso al Seminario. Un simile indulto viene pure concesso per una parte delle Messe che i pastori di anime debbono applicare « *pro populo* ». In base a tale indulto detti Ordinari possono non soltanto *permettere*, ma anche *ordinare* ed esigere che i sacerdoti, loro sudditi, applichino con elemosina la Messa di binazione (S. C. Conc., 10 nov. 1920: *AAS.*, 12, pag. 536). Però l'elemosina o stipendio dev'essere trasmesso *interamente* all'Ordinario, salvo nel caso che l'eventuale eccedenza di esso rispetto alla tariffa diocesana o di uso corrisponda a un'offerta data *intuitu personae* o a un proporzionato compenso *ex titulo extrinseco* (S. C. Conc., 10 nov. 1917: *AAS.*, 10, pag. 368).

Non sembra, ad ogni modo, che il trasmettere alla Curia Diocesana solo l'elemosina sinodale delle Messe binate, trattenendo per sè il soprappiù che si è ricevuto — e ciò senza alcun motivo giustificante — sia un'*ingiustizia*: si tratta piuttosto di *disubbidienza* a un precetto. Esiste, cioè, un obbligo di per sè grave di trasmettere alla Curia Diocesana tutta intera l'elemosina ricevuta, in base ad indulto, per le Messe binate (fuori dei casi eccettuati sopra), ma esso non è un obbligo di giustizia commutativa, bensì di ubbidienza al legittimo Superiore che così vuole.

Abbiamo detto « *obbligo di per sè grave* », il quale ammette perciò parvità di materia. Quale misura poi di gravità di materia, pensiamo che si possa prendere la « materia absolute gravis in re de justitia » (1).

2. - Questi richiami facilitano la soluzione del caso che ci è stato proposto.

Ed escludiamo innanzi tutto che Tizio potesse trattenere parte dell'elemosina ricevuta per le Messe binate (trasmettendo alla Curia

---

(1) Scrive il P. Regatillo (*Jus Sacramentarium*, 2 ediz., Santander 1949, n. 256): « Obligatio restituendi stipendii pro missa binata indebite recepti non constat: juxta graves auctores urget, quia non est titulus illud retinendi; juxta alios non minus graves non, quia, applicata missa, justitia non fuit laesa (Gennari, *Quistioni teol. mor.*, 512).

A sua volta il P. Matteo da Coronata (*De Sacramentis*, vol. I, Taurini 1943, n. 262), commentando il can. 825, 1, ammette la probabilità che l'obbligo di restituire, in casu, fatto dal Codice, non sia *ex justitia*, ma *solum ex oboedientia seu ex virtute religionis*, ed aggiunge: « Non improbabiliter quis affirmare poterit obligationem restituendi in casu gravem non esse nisi materia absolute gravis sit in re de justitia; obligatio enim ex virtute religionis aut oboedientiae ad restituendum, praecisione facta a violatione justitiae, majorem latitudinem certo admittit quam obligatio quae ex violatione justitiae oritur ».

soltanto l'elemosina sinodale) «a titolo di scomodo» o estrinseco. Egli stesso, infatti, pur avendo in un primo tempo avanzato questa scusa, richiamato dal confessore (che gli fa notare come «lo scomodo» della binazione gli sia già compensato dall'assegno annuo datogli a tale scopo), la lascia poi senz'altro cadere, ripiegando su altri argomenti.

Che poi la materia *absolute gravis* del furto siano circa 50.000 lire, è cosa discutibile o, per lo meno, da spiegare e chiarire: formula empirica e bruta, troppo sbrigativa perchè riceva da un moralista un lasciapassare incondizionato.

Tanto meno si può far buona la scusa che, trattandosi di sacerdoti nei confronti del proprio Vescovo, eventuali loro «furti» a riguardo di costui possono e debbono considerarsi alla stessa stregua dei furti *filiorum familias*. L'accostamento ci sembra tanto evidente artificioso da non poter venir accolto se non come una lepidezza e da non meritare, quindi, che si spendano parole per dimostrarne l'inanità e l'infondatezza; tanto più che il Vescovo stesso è soltanto, in questo caso, il rappresentante del Seminario o di altra opera pia a cui, ex indulto, è destinata l'intera elemosina delle Messe binate.

Possiamo invece essere d'accordo con Tizio nel calcolare genericamente, come misura della gravità delle sue trattenute di una parte delle elemosine ricevute per la binazione di Messe, la materia *absolute gravis* nel furto. Su tale base, poi possiamo anche concedere che il suo «furto», perchè occasionale e troppo «diluito» nel tempo (un lungo periodo di circa dieci anni, in cui Tizio ha realizzato un massimo da 60 a 70 mila lire), non abbia ad ogni modo raggiunto tale materia, così da non doversi ritenere, anche oggettivamente, colpevole di peccato grave e, tanto meno, obbligato *sub gravi* a riparare.

Il confessore pertanto può consentire alla soluzione proposta da Tizio, di dare cioè *una tantum*, a modo di elemosina, cinque o dieci mila lire al Seminario (dato che ad esso il Vescovo destina le elemosine delle Messe binate). Ma lo illumini e l'impegni perchè sia interamente fedele per l'avvenire.

2° caso.

1. - A norma di quanto stabilisce il can. 840 § 1, chi trasmette ad altri elemosine di Messe *manuali*, deve consegnare *tutta* l'elemosina, eccetto che l'oblatore espressamente gli permetta di ritenere qualcosa, o consti con certezza che il di più della tassa diocesana fu dato in vista della persona. Si possono, peraltro, sottrarre le spese di trasmissione, come si può ritenere ciò che *affatto liberamente* (benchè pregato) condona colui al quale vengono trasmesse le Messe da celebrarsi.

Quanto al peccato che si commette trattenendo per sè una parte dell'elemosina, così da trasmettere soltanto l'elemosina sinodale, gli autori non sono d'accordo. Ecco quanto scrive, al riguardo il P. Regatillo (*Theologiae Moralis Summa*, vol. III, Matriti 1954, n. 264): «Retinere partem solet ab auctoribus considerari ut pec-

catum *contra justitiam*, quia nullus titulus est retinendi, et quia voluntas substantialis donantis videtur esse quod Missa celebretur pro tali stipendio. Non desunt tamen, etiam hodierni, qui solum id putent *inoboedientiam* erga legem: quia sacerdos, qui onus in se suscepit, jam acquisivit dominium stipendii, et poterit per alium celebrare. Peccaret certe contra justitiam, si alteri non transmitteret saltem taxam dioecesanam vel consuetam. Item contra iustitiam peccaret qui onus celebrandi per se non suscepit, sed est merus stipendiorum transmissor, si partem retinet: v. gr., executor testamenti, stipendiorum collector, sacerdos cui Missa traditur alii transmittenda ». Sono osservazioni fatte *primo ac per se* in ordine al trasmettere messe manuali a qualche sacerdote perchè le celebri; ma esse valgono pure, anzi a fortiori, in ordine a messe manuali dette, ex indulto, binando, e di cui si trasmette in seguito al Vescovo la sola elemosina diocesana o in uso, trattenendo per sè l'eventuale eccedenza.

2. - Volendo ora esprimere un giudizio concreto sul caso proposto, ammettiamo che è prassi abbastanza frequente quella di ricompensare qualche servizio reso da un sacerdote (una predica o un'esortazione fatta — confessioni ascoltate, ecc.) pregandolo di celebrare qualche santa Messa, la cui elemosina supera peraltro largamente la tariffa locale: modo elegante per far accettare una offerta che, diversamente, verrebbe respinta. In simili casi si può dire che la generosa offerta o elemosina viene data a quel determinato sacerdote « intuitu personae », cosicchè egli, nella supposizione che volesse trasmettere ad altri sacerdoti le sante messe ricevute perchè le celebrino, potrebbe allora lecitamente dare la sola elemosina diocesana o di uso, ritenendo per sè l'eccedenza o soprappiù di essa.

Ma naturalmente bisogna che consti in qualche maniera che l'offerente intese dare una generosa elemosina di Messa « intuitu personae », per mascherare, ad es., un'elemosina pura e semplice fatta allo scopo o di ricompensare un servizio reso o di aiutare e sollevare la povertà di un prete, ecc. La cosa riesce abbastanza facile ed ovvia quando il prete riceve *direttamente* l'elemosina dall'offerente stesso, ossia da colui che chiede di dirgli qualche Messa, mentre invece essa non è così chiara e sicura quando il sacerdote, beneficiato dalla generosa offerta di qualche Messa, la riceve da chi, a sua volta, l'ha già avuta da altri e non è, quindi, rispetto al sacerdote stesso, se non un semplice *intermediario e trasmettitore* del vero e proprio offerente. Può essere, anche in quest'ultimo caso, che l'offerente originario, messo a parte ad es. del modo di agire della Superiora di una comunità religiosa, dia larghe elemosine di Messe sapendo e intendendo egli stesso che verrà così aiutato o ricompensato un dato sacerdote al quale la comunità vuole dimostrare riconoscenza o portare aiuto, e in tale supposizione o ipotesi è perfettamente legittimo l'interpretare la generosa elemosina ricevuta per Messe, come elemosina data « intuitu personae »; ma, ripetiamo, pur essendo la cosa possibile,

essa deve inoltre constare in qualche modo, qualora il prete che ha ricevuto le Messe da dire le dia poi ad altri, trattenendosi l'eccedenza della tariffa diocesana o di uso.

Orbene, dalle circostanze descritte, non sembra che a Caio consti, ossia che egli sia moralmente certo, di una simile « intesa » tra Suore e offerenti di Messe con larga elemosina; e in tale situazione egli non può fondatamente presumere che la generosità dell'offerta gli sia data « intuitu personae ». Di conseguenza anche il suo trasmettere alla Curia soltanto l'elemosina sinodale di 300 lire, ritenendo per sè il soprappiù di 200 lire per Messa, non è corretto e senza colpa.

Caio potrebbe tuttavia indagare, informandosi presso le Suore e magari insinuando loro delicatamente la suddetta via di « intesa ». Chiarite così le cose (o anche, forse, avviatele) in senso favorevole così da poter interpretare la generosità delle offerte « in vista della sua persona », egli potrà trasmettere in Curia la sola elemosina sinodale delle Messe binate, ritenendosi la maggiorazione di 200 lire, perchè a titolo personale, come può certamente già fare per eventuali simili larghe elemosine di Messe da celebrare dategli direttamente dalle Suore per ricompensarlo del suo lavoro per la loro comunità.

P. Alfredo Boschi S.J.

Abluzioni col vino dovendo poi ancora, poco dopo, celebrare

Un sacerdote nella Messa, giunto alle purificazioni, prende nel calice il vino; ma, prima di assumerlo o berlo, si ricorda che fra due ore deve celebrare un'altra Messa. Come deve comportarsi? Può assumere il vino già versato nel calice, almeno nel caso in cui egli trovasse scomodità, ecc. a fare diversamente?

Rispondiamo e... non rispondiamo. Rispondiamo, cioè, rimandando chi ci interroga al nostro articolo « *Binazione dopo che distrattamente fu versato nel calice, per la prima abluzione, del vino* », nel numero 1° ottobre 1955 di *Perfice Munus!*, pagg. 606-610. In tale articolo abbiamo già sciolto un caso analogo, nel modo più ampio ed esauriente. Ma la risposta, allora come adesso, è negativa: ossia il vino versato nel calice distrattamente per le abluzioni, dovendo poi ancora poco dopo binare, non può essere per ciò stesso assunto o bevuto dal sacerdote che avverte l'errore commesso.

Compra-vendita di monete in corso

E' moralmente lecito vendere monete in corso a incettatori di esse?

1. - Ricordiamo brevemente che la moneta non ha un'unica funzione, bensì diverse.

Essa ha innanzi tutto una funzione di intermediarità nello *scambio* di beni economici. E' la così detta utilità *strumentale* della moneta, che soddisfa *indirettamente* i bisogni, in quanto pone in condizione di acquistare i beni che occorrono.

In secondo luogo la moneta funge da *misura* di tutte le merci e di tutti i valori. Ogni merce riferita a tutte le altre ha un suo valore di scambio: valore determinato dal rapporto della sua unità con quella delle altre merci. Nell'impossibilità pratica, però, di determinare il valore delle singole merci confrontando ciascuna con tutte le altre (ciò che comporterebbe calcoli estremamente complicati e difficili), si usa riferire tutte le merci a una stessa merce, che è la moneta. Ciò facilita di molto la misurazione dei valori o la formazione dei prezzi, che sono appunto i valori espressi in moneta.

In terzo luogo la moneta ha pure una vera e propria *utilità diretta* e non soltanto per il *collezionista* o per l'*avaro*. Si può dire, in un certo senso, che la moneta ha per ciascuno un'utilità diretta latente, previa una certa trasformazione tecnica, in quanto la materia di cui si compone può servire ad altri usi: quando, ad es., la moneta è composta di metalli può servire come oggetto di *ornamento* o di *sfoggio di ricchezza* o di *specificazione sociale*, ecc.: usi, questi, designati genericamente dagli economisti con il termine di «*usi industriali*». E tali usi — almeno per l'oro — avvengono normalmente e in quantità crescente nella maggior parte dei paesi civili: passaggi da un uso all'altro avvengono di continuo in relazione alla convenienza del momento, così come avvengono per altri beni. E' in parte in ragione di siffatta utilità diretta potenziale, la quale ha un proprio valore di scambio, che il valore della moneta tende a fissarsi attorno a un certo livello; in parte per questa stessa ragione la moneta può servire come mezzo di *accumulazione* o *tesaurizzazione*, non soltanto in brevi periodi in attesa di trovare un impiego di altro genere per i risparmi accumulati, ma anche per lunghi periodi. Spesso gli uomini sono in possesso di beni che non possono conservare, essendo beni di natura loro deperibili; d'altra parte non ritengono utile ed opportuno acquistare con essi altri beni di immediato consumo, perchè non hanno bisogni attuali da soddisfare: allora li cedono in cambio di moneta, bene che non deperisce ed è valevole a distanza di tempo. In epoche anormali poi, in cui, a causa della sfiducia dilagante, i risparmiatori non ardiscono impiegare i loro risparmi altrimenti che in moneta infruttifera, la tesaurizzazione assume un'importanza particolarmente sensibile, sia che la moneta fluisca presso le banche (le quali non riescono neppur esse a trovare un altro impiego), sia che resti presso gli stessi risparmiatori.

2. - Queste molteplici funzioni della moneta portano legittimamente alla conclusione che essa, oltre che mezzo di scambio, può anche essere oggetto di *compra-vendita* per usi industriali ed anche, specificamente, a scopo di accumulazione o tesaurizzazione.

Perciò nulla vieta, di per sè, che si vendano monete in corso a incettatori di esse.

Abbiamo detto «*di per sè*»: dobbiamo infatti subito aggiungere che l'operazione può diventare illecita quando, in vista del bene comune, l'autorità legittima vieti o restringa entro determinati limiti e in base a precise condizioni un simile commercio. E' così, ad es., che proibizioni e restrizioni più o meno severe, a seconda dei vari Stati ed anche a seconda dei vari tempi (prosperi o normali per la nazione, oppure invece difficili e di emergenza), esistono quasi universalmente a riguardo delle valute estere ed anche per impedire che la nazione si impoverisca di valuta preziosa. Un commercio di moneta, che non tenesse conto di queste disposizioni dell'autorità legittima, sarebbe evidentemente illegale e rientrerebbe nelle forme illecite del *contrabbando* o del *mercato nero*.

P. ALFREDO BOSCHI S.J.

Questioni proposte

Libertà tra fidanzati.

A pag. 345 *del numero di giugno* 1958 *della vostra Rivista, sotto il titolo «Libertà tra fidanzati», ha letto la risposta al quesito da me propostovi alcuni mesi fa in merito a quanto scritto sulla stessa Rivista nel fascicolo dell'ottobre* 1957 *sul caso*: De cooperatione puellae ad peccata amasii contra sextum (*pag.* 564). *Mentre ringrazio vivamente codesta Direzione e il chiarissimo solutore, mi permetto fare di nuovo appello alla squisita gentilezza sia dell'uno sia dell'altro per ottenere un'ulteriore chiarificazione intorno al quesito medesimo. In realtà il solutore, pur dicendo cose che vanno pienamente accettate, dà una risposta piuttosto evasiva a quello che è il punto centrale della questione. Dopo di aver preso posizione così drasticamente, nella sua prima risposta,* (*vedi Perfice* 1957, *pag.* 564) *contro il confessore di Macrina ed Artemisia bollandolo di delinquente da, nientemeno, denunciarsi o, nella migliore ipotesi, di ignorante da privarsi dell'ufficio di confessore, in questa seconda risposta non ne dice più niente mentre era proprio questo che si voleva sapere, se cioè egli era veramente in fin dei conti tale. Il solutore dice che non si sente di condividere le opinioni del confessore, ma è questo motivo di così violentemente condannarlo oggettivamente e dando, per giunta, come sicura la condanna? Qui*

dico incidentalmente che non intendo prendere le parti di nessuno ma soltanto fare alcuni rilievi oggettivi, rilievi che non impegnano menomamente la mia personale convinzione. Bisogna anche che faccia innanzitutto notare un grave errore intercorso nella stampa del pezzo e precisamente riga 4ª di pag. 346 *dove, dopo la parola « pericolo » deve aggiungersi « le prepotenze del suo fidanzato purchè sia escluso il pericolo » altrimenti ne risulta un senso che è completamente opposto a quanto si vuol dire. Ciò premesso, il solutore dice che forse alla base della discussione vi è un equivoco. Anch'io penso che vi sia un equivoco ma non quello sospettato da lui bensì un altro e cioè quello di pensare che si voglia un pò troppo generalizzare ed applicare indiscriminatamente la soluzione benigna a tutti indistintamente i casi di fidanzamento. Ma non è così. Il caso, specie di Artemisia, è un caso ben preciso con circostanze particolari, particolarissime che non si verificano affatto sempre e in ogni caso. Orbene, in simili condizioni, bisognerà pretendere che una ragazza, ormai infamata e per di più pregnante, forse di buona famiglia per cui maggiore è l'onta, senza un'arte che le possa assicurare di che vivere, di età forse già adulta, verso i* 26-27 *anni. (ricordiamoci che tale è l'*aetas feminae superadulta *secondo la curia romana bastevole per costituire causa di dispensa da impedimenti matrimoniali), età che già di per sè stessa le rende difficili le nozze, a cui pertanto quel determinato matrimonio diventa moralmente necessario e non soltanto per il suo bene ma anche per il bene della prole da legittimarsi, bisognerà, dico, pretendere da questa ragazza che essa resista al fidanzato a costo di tutto, anche di vederlo allontanarsi definitivamente da lei? Non è vero che ella, in queste condizioni, cedendo al fidanzato, purchè non vi sia compiacenza del peccato, non pecchi? Non è più giusta, non è forse anche più aderente al vero questa soluzione? Qui non c'è proprio alcuna volontà di colpa nella ragazza, ma soltanto una " vis " a lei esterna a cui ella non può sottrarsi dalle rovinose conseguenze che gliene verrebbero. E vorrei qui di passaggio far notare che vi sono alcune donne che non esperimentano nessuna impetuosa commozione venerea non solo durante azioni contra sextum piuttosto, come dire? superficiali, ma durante lo stesso atto coniugale così che, anche quando tutto è compiuto da parte dell'uomo, esse non hanno ancora raggiunto la completa soddisfazione dei sensi. In simili condizioni. è chiaro che, non essendovi sommo piacere, viene anche ad essere ridotto di molto per la volontà il pericolo di consentire al peccato.*

Ma, si dirà, c'è la risposta della S. Poenit. del 3 *aprile* 1916. *Ma il solutore non può ignorare che anche dopo questa risposta gravissimi autori come il Noldin, pur conoscendola anzi citandola, continuano a scrivere: " ex gravissima causa uxor concubitum viri sodomiticum* licite *pati potest etc." (vedi Noldin, De sexto praecepto.* 3ª *ediz., pag.* 74, *n.* 7, § 2) *e la ragione di ciò la si trova bellamente esposta in Piscetta-Gennaro, De peccatis castitati oppositis, alla pag.* 185, *n.* 232 *della* 5ª *ediz., dove gli autori danno il senso esatto e la vera estensione della risposta della Penitenzieria. Non sembra pertanto esatto citarla contro il confessore del nostro caso.*

Dopo quanto esposto, si desidera una risposta precisa: può o non può il nostro confessore suggerire alle due ragazze ciò che egli ha suggerito? Da parte delle ragazze, poichè è vana illusione credere che esse possano continuare il fidanzamento riuscendo ad ottenere dai loro fidanzati che non più pecchino, esiste un obbligo grave, sub pena denegandae absolutionis, di troncare ogni cosa pur con tanto loro danno?

Vogliate scusare se vi importuno nuovamente ma mi muove desiderio di conoscere la verità dato che come dicevo la vostra attuale risposta lascia in pratica insoluto il mio quesito.

R. - Si vede che certi spiriti sono di difficile accontentatura.

Per la terza volta rispondo che le fidanzate di cui si parla non possono permettere ai loro fidanzati atti *contra sextum* e la loro cooperazione non può essere giustificata neppure dal timore di perdere il fidanzato. La ragione sta in ciò che *permettere* è già agire ed acconsentire nel caso preciso anche se questo si fa in vista di un fine buono, cioè, il raggiungere il matrimonio. Mi sembra tanto chiaro che permettere azioni disoneste sul proprio corpo sia cosa proibita dal sesto comandamento che non riesco a comprendere perchè il mio bravo obbiettante non ne sia convinto. Mi spiego con un esempio: Tizio, principale, deve assumere in servizio una dattilografa e le tiene questo discorso: « Lei è disoccupata e desidera un impiego, io glielo offro e molto conveniente però a condizione ch'Ella si presti ad atti osceni che io intendo fare sulla sua persona ». Cosa deve fare la ragazza? Lo sanno anche i bambini anche se perderà l'impiego. E dopo questo prego l'obbiettante di non importunare più il sottoscritto che ha molti impegni. Ricorra piuttosto se crede alla Sacra Penitenzieria. Io non ho più nulla da dire.

Can. GIUSEPPE ROSSINO

Errore Comune e confessione.

Tizio, neosacerdote, dopo qualche mese dall'ordinazione ha ottenuto dall'Ordinario la facoltà delegata per le confessioni ai soli uomini. Parroco assente dalla parrocchia, due promessi sposi parrocchiani che l'indomani s'uniranno in matrimonio chiedono di confessarsi, perchè l'indomani non sarà agevole farlo giungendo in chiesa nel corteo nuziale. Tizio dice che può confessare soltanto " lui ", e " lei " attenda il parroco. Ma i due che abitano in lontana campagna fan presente che è loro gravoso aspettare il parroco che ritornerà nel tardo pomeriggio, tanto più è gravoso tornare in serata alla parrocchia. Tizio risolve di chiedere telefonicamente la facoltà all'Ordinario; ma la Curia è chiusa. Allora, appellandosi alla ragionevole presunzione che l'Ordinario gli avrebbe dato la facoltà per quel caso, appellandosi alla circostanza che rendeva quello un " casus urgens ", e non senza rammaricarsi interiormente di avere rivelato la sua parziale carenza di giurisdizione potendo creare lo errore comune, Tizio torna in chiesa e confessa i due.

Si chiede: 1) *Può un* neosacerdote *creare l'errore comune, suppositis supponendis, quando è risaputo che i neosacerdoti non possono subito confessare?*

2) *Che dire della facoltà presunta e del casus urgens invocati da Tizio? Ha confessato valide et licite?*

R. al n. 1) - L'essere un neosacerdote o un Sacerdote provetto non incide affatto sull'errore comune. Infatti nell'errore comune la chiesa supplisce la giurisdizione in favore delle anime, purchè vi siano i requisiti del can. 209.

Quindi anche per un neosacerdote il caso si può verificare ove non fosse conosciuto perchè là ove è conosciuto e tutti sanno che è privo di giurisdizione non può evidentemente verificarsi l'errore comune. Il proponente dice che è risaputo che i neosacerdoti non hanno giurisdizione. Credo che si illuda sull'istruzione del nostro popolo.

Al n. 2) - Nel caso preciso come è stato configurato si deve rispondere che la chiesa non ha supplito perchè il neosacerdote ha detto di non aver giurisdizione all'unica penitente che richiedeva la confessione.

Si potrebbe rispondere affermativamente se il neosacerdote avesse fatto credere che in simili frangenti il permesso di confessare si può presumere e avesse così provocato l'errore. Dico provocato l'errore, perchè la giurisdizione per le confessioni non si può presumere. A me sembra poi che in queste circostanze precise non basti confessare in pubblica chiesa ove è noto a tutti (così si suppone nel caso) che i neosacerdoti sono privi di giurisdizione perchè non ci sarebbe il fondamento dell'errore comune.

In quanto alla liceità è evidente che sarebbe grave colpa confessare senza giurisdizione e ci sarebbero anche delle pene, cioè la sospensione *a divinis* comminata dal can. 2366. Ma dal caso risulta che il *de quo* agì con buona fede.

Can. GIUSEPPE ROSSINO

Sigillo sacramentale.

Caio, sacerdote, si accusa in confessione di aver commesso una violazione indiretta del sigillo sacramentale.

Tizio, laico, si accusa in confessione d'aver violato il sigillo sacramentale stando appositamente in ascolto per intendere quanto diceva un penitente.

Quid de poenis nei due casi? Da chi sono inflitte e come vengono applicate?

R. - Per le violazioni indirette del sigillo sacramentale non abbiamo pene *latae sententiae,* ma solo *ferendae* e sono le stesse che merita chi ha sollecitato ad turpia in confessione (can. 2369 coll., can. 2368 p. 1).

Questo linguaggio giuridico significa che le pene sono meritate, ma non si incorrono finchè il Superiore legittimo le infligga per

via legale. Siccome il Confessore è in foro interno sacramentale, non ha autorità di infliggerle e quindi deve solo giudicare sul peccato, se le pene non sono state inflitte dal Superiore.

Deve esigere che si emendi e ripari come può il male fatto nelle conseguenze nocive che perdurano.

Anche il laico che ad arte sta ad origliare al confessionale e carpisce il segreto di confessione compie un grave delitto; ma non è colpito subito da pene. Ci vuole l'intervento del Superiore. Il confessore quindi avverta il penitente laico di tacere essendo vincolato dal sigillo e ottenga la promessa di non più curiosare sulle confessioni e di riparare i danni come può.

Can. GIUSEPPE ROSSINO

Giurisdizione e cooperatore.

Un vicario cooperatore che non ha le facoltà utriusque *può considerarsi autorizzato "ipso iure" a confessare le donne senza avvisare il vescovo, nè il parroco ogni qualvolta il parroco è ammalato per alcuni giorni?*

In caso negativo, il sacerdote che in tali circostanze ha confessato è incorso in irregolarità?

R. - Mi sembra tanto ovvio che il parroco o il vicario cooperatore *de quo* potrebbero provvedere chiedendo al Vescovo la giurisdizione per i casi di urgenza. Perchè non si fa così e si espone la confessione a pericolo di nullità o di abusi? Non aspetto risposta. Ma è chiaro che in questo modo non si può continuare. In quanto alle confessioni fatte io credo siano valide per l'errore comune perchè mettendosi a confessare in pubblica chiesa crea il fondamento giuridico perchè intenvenga il can. 209. Si potrebbe forse dubitare delle confessioni fatte in luoghi affatto privati ove non ci fosse l'errore comune. Ma io non posso fare l'elenco dei luoghi che ignoro.

Can. GIUSEPPE ROSSINO

Astinenza e dadi di carne.

Nei giorni di astinenza è lecito usare i "dadi" di carne per brodo, considerandoli come un lecito condimento?

R. - Vi sono dadi fatti di estratti estranei alla carne e questi si possono usare senza alcun dubbio.

Ve ne sono altri fatti con la lavorazione della carne e perciò chiamati *estratti di carne*. Molti autori li permettono anche in giorni di astinenza adducendo come motivo che non sono più carne nel senso preciso della parola. Ora trattandosi di leggi restrittive della libertà possiamo interpretarle in senso rigoroso, non comprendendo quello che non realizza il termine esatto della legge (vedi Piscetta-Gennaro, vol. II, n. 743). Si può consigliare l'astensione in omaggio allo *spirito* della legge.

Can. GIUSEPPE ROSSINO

Parroco e ateo infermo.

In relazione al caso "Parroco e ateo infermo" di codesta Rivista del 1 marzo 1958, pag. 166, oso rivolgere alcune domande:

1) Si può oggi e presso di noi soltanto pensare che uno voglia o possa amministrare i sacramenti a chi di fatto li rifiuta positivamente e di piena coscienza?

2) Il caso che unicamente è pensabile non è appunto quello di cui si tratta? Credo inoltre che tale sia l'impressione comune, giacchè chi rifiuta fino all'ultimo momento consentito, si dovrebbe dire che rifiuta positivamente.

3) Con l'olio santo almeno è dato coram astantibus non si darebbe, nel fatto supposto, la fondata impressione di volersi imporre alla volontà altrui; si tratti pure di moribondi sensibus destitutis? Molto più se uno avesse lasciato chiaramente espressa la sua volontà di morire ed essere sepolto civilmente? Non sarebbe meglio lasciare la cosa alla misericordia di Dio, poichè la religione non si impone nemmeno ai morti, come ebbe a dichiarare il card. Schuster?

R. - Alla soluzione di Perfice "Parroco ed ateo infermo" (Perfice, marzo 1958, pag. 166) io non ho nulla da eccepire.

Alle ragioni addotte da Lei rispondo:

Al n. 1 - Nessuno può dare i sacramenti a chi li rifiuta *positivamente;* ma chi è in *coma* non può rifiutarli positivamente perchè non ha l'uso di ragione.

Al n. 2 - Non si può sapere quello che passa nella coscienza di chi è in *coma*. Noi condotti dal principio che i sacramenti sono per gli uomini, aiutiamo gli uomini in quanto possiamo. Non oso, dire che si tratti di obbligo, ma dico che si può. L'obbligo c'è invece *per la visita* del malato per tentare di salvarlo.

Al n. 3 - L'olio santo si dà dopo aver spiegato il motivo del nostro operato e dicendo chiaro che il suo valore è molto incerto. Neppure possono tacciarci di violare la volontà del moribondo che in queste circostanze non reagisce. Se però i parenti si oppongono è meglio non venire a diverbio ma allontanarsi.

Elemosina abbondante.

Alle volte ho delle Messe cantate con offerta spontanea superiore alla tariffa diocesana. E in tal caso io che canto la Messa mi prendo il di più, per me o per la mia chiesa, e do agli assistenti quanto è loro assegnato. Posso star tranquillo per tanto?

R. - Si presume che l'offerente della tariffa superiore alla tassa abbia voluto favorire il celebrante e perciò essendo Lei il celebrante può benissimo tenersi la sopratassa offerta spontaneamente. Quando invece la S. Messa fosse cantata da altri dovrebbe usare lo stesso criterio assegnandola al celebrante, tolte le spese e i diritti parrocchiali.

Can. GIUSEPPE ROSSINO

Ignoranza e censura.

Molta gente, per il fatto di non essere troppo assidua alle istruzioni religiose, ignora che l'aborto è punito con una censura.

Questa loro ignoranza li esime dalla pena, tanto che il confessore può dare loro l'assoluzione senza dover ricorrere all'Ordinario?

R. - E' certo, certissimo che per incorrere nelle pene ci vuole la contumacia costituita proprio dalla conoscenza della pena. Quindi chi fa aborto e ignora la pena può essere assolto da qualunque confessore a meno che il Vescovo si sia riservato lo stesso peccato; il che è molto difficile perchè generalmente, essendoci già la censura, i Vescovi non intervengono. Scrivo volentieri queste cose per evitare che si facciano correre inutilmente i penitenti da un confessionale all'altro.

Il malato non ha piacere di essere rinviato ad uno specialista mentre lo stesso medico curante può guarire. Il penitente la pensa come il malato ed io anche.

Can. GIUSEPPE ROSSINO

Astinenza e digiuno in domenica.

In seguito alla riforma liturgica, lo scorso anno la Festa dell'Immacolata fu trasferita al 9 dicembre. La vigilia era di domenica. C'era l'obbligo del digiuno e dell'astinenza? Dovendosi periodicamente verificare il caso, sarebbe utile avere una dichiarazione in merito.

R. - Non c'era l'obbligo nè dell'astinenza nè del digiuno. Infatti il can. 1252 p. 4 dice «Diebus dominicis vel festis de praecepto lex abstinentiae, vel abstinentiae et jeiunii, vel jeiunii tantum cessat, excepto festo tempore Quadragesimae *nec pervigilia anticipantur*».

E' regola generale che le vigilie non siano anticipate. Alla Regione Conciliare Piemontese fu concesso il privilegio di anticipare il digiuno e l'astinenza della vigilia di Natale al giorno 23 dicembre.

Però fu aggiunta la clausola (che deroga alla legge comune) che quando il 23 dicembre cadesse di domenica, il digiuno e l'astinenza si devono anticipare al 22 dicembre. Come si vede si tratta di eccezione locale. Per tutti gli altri vale la regola comune.

Can. GIUSEPPE ROSSINO

Omissioni sulla recita dell'Ufficio.

Nella recita del divino Ufficio, tralasciare, perchè già stanchi o perchè tardi, gli «Inni» alle Ore, costituisce peccato? E se si tralasciassero le «Lezioni» del secondo notturno, che spesso sono le più lunghe e perciò le più... pesanti, si attingerebbe il peccato?

R. - Bisogna sapere se è mancato il tempo per la recita dell'Ufficio per causa di impegni di ministero; in questo caso invece di mutilare ogni ora sarebbe più logico lasciare Vespro o Compieta se le forze non permettono di recitarlo integralmente.

Se non ci sono cause scusanti di lavoro ministeriale e si è stanchi perchè si anteposero tutte le azioni anche capricciose al breviario, l'omissione di Inni costituisce una negligenza leggera.

La stessa cosa si può dire delle lezioni del 2° Notturno; non consta che sia materia grave.

Gestori di sale da ballo.

Come comportarsi coi gestori di sale da ballo, quando vengono a confessarsi, e dicono che per loro è fonte di guadagno, che aprono la sala ed organizzano i balli per vivere?

R. - E' certo che è difficile aprire sale da ballo che non costituiscano occasione più o meno prossima di peccato per i ballerini. Generalmente nelle sale da ballo oggi si danno convegno giovani poco onesti in cerca di occasioni libidinose. Non dico che tutti i giovani che ballano siano disonesti, ma è certo che i disonesti e libertini ci sono. Ed è evidente che l'ambiente del ballo assume facilmente il tono dai più sguaiati che non hanno scrupoli o ritegno. E' estremamente difficile mantenere pulito il clima di una sala da danze. Sono gli stessi esperti che lo confessano. Il vizio vi penetra facilmente e poichè nessuno ha interesse di prendere provvedimenti per eliminare gli inconvenienti, i gestori facilmente tollerano qualunque cosa per non alienarsi i clienti. Perciò io penso che oggi non si possa permettere ad un cattolico di rendersi corresponsabile di tante oscenità velate o palesi. Quanto ho affermato vale soprattutto per i balli di sale in luoghi chiusi; si potrebbe essere più indulgenti trattandosi di balli all'aperto come avviene in occasione di sagre o feste campestri. Vi sono poi certe forme di balli tradizionali in certe località di montagna che non hanno nulla di riprovevole e costituiscono un numero del folklore locale.

La ragione del lucro non sposta il problema morale.

Gestori di televisori in locali pubblici.

Come coi gestori di televisori esposti in locali pubblici, senza limiti di visione?

R. - Anche i gestori di apparecchi televisivi che non fanno alcuna distinzione fra spettacoli *ammessi* e spettacoli *esclusi* sono da condannare. Qui però bisognerebbe vedere come funziona la legge e se lo spettatore ha diritto di vedere quello che vuole o se il diritto di regolare la trasmissione sta nel gestore.

Negozianti disonesti.

Come comportarsi con i negozianti di generi alimentari, che sottraggono, a danno dei clienti, un'oncia all'uno, un'oncia all'altro di merce, e da tanto tempo?

R. - Se si tratta di clienti abituali e si sottrae roba a brevi intervalli di tempo es. ogni settimana, la materia si accumula e

si giunge così alla materia *relativamente grave*. Se si tratta di avventori occasionali o di clienti che vengono solo a lunghi intervalli di tempo le materie non si accumulano e perciò se si tratta di materia leggera il peccato non è grave. In ogni caso il dovere di restituire *sarebbe grave* se la merce rubata fu conservata e raggiunge la materia grave o relativamente alla persona derubata o *absolute*.

Medici scrupolosi?

Che cosa si potrà suggerire, a certi bravi medici, di delicata coscienza, che vivono preoccupati, per l'avvenuto decesso di vari pazienti, che, secondo loro, non sarebbero morti, se avessero avuto più tempo per assisterli, più calma per ben studiarli, sforzandosi in più del necessario, per salvarli?

R. - Sembra che qui si tratti di persone inclinate allo scrupolo; quando un medico usa diligenza comune per diagnosticare il male e per curarlo, non deve più angustiarsi. Una maggiore diligenza sarebbe sempre possibile e spesso consigliabile, ma non fa più parte dell'obbligo professionale altrimenti la vita diventa impossibile. Il trattato del *Biot* è utile in questi casi. E' ottima la *Rivista medica*.

Can. GIUSEPPE ROSSINO

Importante

1) Nel versare la quota d'abbonamento indicare sempre con precisione se si tratta di rinnovo o di nuovo abbonamento.

2) Rinnovando l'abbonamento trasmettere il proprio indirizzo ritagliandolo dalla fascia della Rivista e incollandolo sul vaglia nello spazio riservato alla causale del versamento. Scrivere sempre con chiarezza e precisione.

3) Per variazioni di indirizzo comunicare sempre insieme al nuovo il vecchio indirizzo aggiungendo L. 30 per rimborso spese.

4) Tutti coloro che ricevono due copie sono pregati di rispedire le relative fascette con l'indicazione: « Doppia copia ».

RACCOMANDIAMO, inviandoci versamenti, chiarezza di scrittura, e di specificare sempre a tergo il motivo del versamento, attenendosi alle norme già indicate, ad evitare disguidi, errori, doppioni. Chi non si atterrà a tali norme non avrà alcun diritto di reclamare per il mancato arrivo della Rivista.

DIRITTO CANONICO

Regime paroeciae morte repentina vacantis. (c. 472, n. 2).

Paschalis parochus duos habet vicarios cooperatores, Antonium scilicet et Robertum, quibus tamen non delegavit potestatem habitualem assistendi matrimoniis, etsi eam vi can. 1096 ipsis dare potuit. Aliqua die qua, omnibus ad normam canonum 1020-1032 peractis, Paschalis in sacristia expectatur ut assistat matrimonio duorum suorum paroecianorum, ipse non apparet. Cognoscens parochi sui punctualitatem Antonius adit eius cubiculum, et eum invenit mortuum. Statim advocat Robertum et parochi servam domesticam; et expectantes adventum medici de re moniti, deliberant quid faciendum. Post dimidiam horam celebrari debet matrimonium.

Praeprimis statuunt quod mors parochi non est divulganda, sed occulta tenenda usque ad functionem nuptialem absolutam, ne nimis perturbentur sponsi, parentes et amici et eorum devotio impediatur. Quaerentibus quare parochus ipse non assistat respondebunt parochum non esse bene dispositum. Sic possunt abscondere veritatem abscondendam quin dicant vel leve mendacium.

Deinde duo vicarii sibi quaerunt quid sit faciendum ut matrimonium sit validum ex parte formae iuridicae servandae. E parochi bibliotheca extrahunt Codicem Iuris Canonici leguntque canonem 472, n. 2: Vacante paroecia... « ante oeconomi constitutionem, paroeciae regimen, nisi aliter provisum fuerit, assumat interim vicarius cooperator; si plures vicarii sint, primus; si omnes aequales, munere antiquior ».

Vi huius statuti, ait Antonius, certissime alteruter nostrum gaudet potestate assistendi matrimonio nunc celebrando. Committens enim alicui sacerdoti regimen paroeciae, Legislator ipso iure ei concedit omnes potestates paroeciales. Sed quis gaudet hac potestate, ego an tu? In hac nostra paroecia non datur ordo inter vicarios paroeciales, ita ut non habeatur primus et secundus. Sequitur ut ille habeat potestatem, qui inter nos est munere antiquior. Hic autem incipit incertitudo. Verba « munere antiquior » plures habere possunt sensus, prout munus intelligitur munus vicarii in hac paroecia vacante, aut munus vicarii simpliciter, scilicet in dioecesi etsi in alia paroecia vel in aliis paroeciis. Videtur quod maior pars auctorum verba « munere antiquior » interpretatur de munere exercito simpliciter in dioecesi, a.v. canon. 472 designat illum sacerdotem qui per longius temporis spatium exercuit munus vicarii paroecialis. quin attendatur ad paroeciam ubi hoc munus exercuit. Mihi videtur quod debemus hanc amplecti interpretationem.

Sed proprie eius applicatione res in casu nostro manet incerta. Sumus enim condiscipuli; in iisdem annis perfecimus studia in seminario, eodem die accepimus ordinem sacerdotalem et eodem

tempore Episcopus nos instituit vicarios in diversis tamen paroeciis. Ego autem nescio quo exacte die hoc munus incepi. (Etiam Robertus confitetur se non recordari quo die in sua prima paroecia constitutus est vicarius cooperator). Ergo non possumus statuere quis nostrum habeat potestatem assistendi matrimonio mox celebrando. Res urget. Est casus vere perplexus. Quid faciendum?!

Robertus animo tranquillo casum breviter perpendit. Ipse saepe audivit suum professorem monentem discipulos et dicentem canonistam debere habere non tantummodo scientiam iuris et prudentiam in eius interpretatione et applicatione, sed etiam sensum practicum et non mediocrem sagacitatem, simul cum circumspectione qua omnia elementa videt et considerat. Ipse tres proponit solutiones practicas.

1. - Tam circa tuam quam circa meam potestatem habemus dubium positivum et probabile. Uterque nostrum igitur potest valide assistere, cum Ecclesia suppleat potestatem forsitan deficientem, vi can. 209. Et etiam licite, cum habeatur ratio plus quam sufficiens pro usu potestatis dubie possessae.

2. - Certum est aut me aut te esse munere antiquiorem. Porro, ego nunc actu explicito te Antonium delego potestatem assistendi huic matrimonio celebrando in quantum eam habeo. Nunc tu *certissime* habes potestatem assistendi huic matrimonio. Eam enim habes aut quia tu ipse es reapse munere antiquior aut quia ego, utpote munere antiquior et proinde potestate assistendi habitualiter praeditus, hanc meam potestatem ad casum delegavi. Potes igitur tranquilla conscientia et absque minimo periculo invaliditatis procedere ad assistentiam.

3. - Datur adhuc tertia solutio. Tu et ego possumus valide assistere huic matrimonio independenter a quolibet titulo quo gaudemus potestate assistendi, quia solo facto assistentiae peractae in ecclesia publica causatur error communis (de iure, ut aiunt) circa potestatem possessam in hoc sacerdote. Si sedere in sede confessionis in ecclesia publica ubi pauci hoc vident sufficiat ut habeatur error communis ideoque suppletio iurisdictionis, a fortiori se sistere in altari coram sponsis et testibus et multis aliis et procedere ad assistentiam sufficit.

Antonius declarat se non posse admittere tertiam solutionem; illam secundam autem sibi apparere certissimam et tutissimam. Declarat se acceptare subdelegationem a Roberto expressis verbis factam. Insuper rogat Robertum ut, dum ipse procedat ad assistendum, subdelegationem ad cautelam factam scriptis redigat, adiiciens casus expositionem et explicationes utiles. Hoc dicto assistit matrimonio. Quid dicendum de validitate matrimonii et de solutionibus a Roberto propositis?

1. - Solutio practica a Roberto secundo loco data et ab Antonio approbata et in praxim deducta, est optima. Potestas assistendi quam Robertus dubie habet est potestas habitualis et quidem ipso iure, scilicet canone 472, n. 2, concessa. Non est potestas ordinaria, cum non sit adnexa officio, sed est delegata personae. Ut pote dele-

gata ipso iure est delegata ab Apostolica Sede, nam delegata a iuris communis Conditore seu Summo Pontifice (can. 7). Haec potestas est subdelegabilis sive ad actum sive habitualiter (can. 199, § 2). Haec subdelegatio non impeditur eo quod aliquis hanc potestatem habet non certo sed dubie. Consequentia incertitudinis tantum est quod effectus subdelegationis factae seu potestas subdelegata in subdelegato est dubia. Si subdelegans reapse habeat potestatem, etiam subdelegatus eam reapse habet; si ille ea careat, nec subdelegatus eam reapse habet. In casu dilemmatis vigentis inter Antonium et Robertum, scilicet potestas certissime est in alterutro, post subdelegationem factam a Roberto potestas certissime est in Antonio.

2. - Ad solutionem quod attinet, uterque habet rationes probabiles ad admittendam se habere potestatem paroecialem; utriusque enim prioritas in munere est aeque probabilis. Sive Antonius assistat sive Robertus, uterque agit in dubio probabili de iurisdictione habita.

Hoc autem non sufficit. Requiritur insuper ut dubium sit *positivum.* In casu nostro dubium revera est positivum. Utriusque enim constitutio in munere fere eodem tempore est aliquid factum positivum, quo uterque in suum favorem fundat suum dubium de potestate possessa. Concludendum igitur est quod si independenter ab aliqua subdelegatione ad invicem peracta alteruter adstitisset matrimonio, hoc ex parte formae non fuisset invalidum. Si enim potestas reapse defuiiset in illo qui adstitit, Ecclesia eam supplevisset, cum hic egisset in dubio positivo et probabili (can. 209).

3. - Tertia solutio a Roberto proposita merito ab Antonio reiicitur ut falsa. Revera falsa est et reiicienda.

Forsitan Robertus ad eam pervenit deceptus articulo quem Tumbas publici iuris fecit in *Palestra del Clero,* die 15 maii 1958. Contra hunc articulum et ratiocinationes quae in eo inveniuntur plura notare possumus. Tot continet errores et rationes insufficientes ut requireretur longa disceptatio ad omnia refutanda. Hic sufficiat notare tria:

1) Sententia a Tumbas proposita ut tuta, a nullo canonista admittitur, ne ab iis quidem qui tenent Ecclesiam iam supplere si habeatur sic dictus error communis *de iure* (seu non *de facto* vigens), e.g. Regatillo, Jombat, Cappello.

Quod hi auctores sic docentes propriae doctrinae contradicant, est alia res, quam hic silentio praeterire possumus. Sed ob rationes gravissimas ipsi reapse negat id quod Tumbas tenet et quod Rodulphus in casu proposito vult applicare. Ipsi hoc negant moti hoc gravissimo argumento: admissa hac conclusione, inutiles redderentur omnes canones qui ad matrimonii validitatem exigunt in sacerdote potestatem assistendi. Ad hanc rationem gravissimam contra suam sententiam Tumbas nihil aliud respondet quam: Legislator ecclesiasticus habet potestatem abrogandi hos canones et hoc fecit in declaratione authentica data 26 martii 1952. Sed quis sapiens canonista hoc admittet?

2) S. R. Rota etiam post datam hanc interpretationem authenticam invalida declaravit matrimonia celebrata in ecclesia publica coram sacerdote carente potestate assistendi. Ad hanc obiectionem contra suam sententiam Tumbas nihil aliud respondere potest nisi: S. R. Rota est organum iudiciarium, non organum legiferum aut doctrinale. Ni fallor contans praxis iudiciaria seu iurisprudentia Tribunalis Pontificii praecipue in re tanti momenti, communiter iudicatur talem habere valorem, ut responsio hic data est prorsus insufficiens.

3) Ad sententiam quod attinet de sufficientia erroris communis *de iure* tantum existentis et non de facto, Tumbas asserit eam esse communem. Hoc autem est veritati contrarium. Semper fuerunt et adhuc dantur canonistae qui eam reiciunt ut certe falsam; alii qui eam vocant probabilem tantum seu dubiam. Ego hanc doctrinam reiiciens impugnavi non mere ponens meum iudicium, sed praebens fortissimas rationes quibus probatur doctrinae de errore *de iure* falsitas et insuper afferens rationes quas huius doctrinae propugnatores afferunt *easque refutans* (2). Tumbas prorsus ignorare videtur hoc meum opus quod tamen editum est in initio anni 1957 et quidem in ipsa Urbe apud editorem notissimum. Quid autem valet assertio quod aliqua sententia est ab omnibus tenetur, facta ab auctore qui probat se ignorare quae hac de re scripta sunt?

Corollarium. - Ni fallor perfectius fuisset in can. 472, § 2, statuere: « si omnes (vicarii cooperatores) aequales, munere *in paroecia vacante exercito* antiquior ». Circa hanc antiquitatem nequit vigere dubium. Hoc ius esset etiam magis adaptum fini suo, cum agatur de regenda *hac* paroecia. Insuper, non tanti momenti est *cui* assignatur regimen, cum agatur de brevissimo tempore; sed magni momenti est ut habeatur certitudo circa ius et facta iuridica.

Dr. L. Bender O.P.

(1) Hoc demonstravimus in libro nostro « Potestas ordinaria et *delegata* », Romae, 1957, apud Desclée.

(2) In eodem libro, iam citato in nota praecedente.

De humana foecundatione artificiali quae dicitur "Eterologa" sub respectu can. 1129 (jus divortii adulterii causa) et can. 1075 (impedimentum ob crimen) C. J. C.

(continuazione)

ART. II.

Adhuc perspiciendum est momentum illius requisiti « per se », et ita solvitur reservatio antea facta.

Et ibi, sicut aliubi, diversimode interpretari possunt, et de facto interpretantur, locutiones « de se », « per se » (47).

Traditionaliter requisitum « per se » intellegitur ad significandum — ad rem nostram quod attinet — quod actus generativus esse debet actus-copula (idest carnalis amplexus in quo fit effusio seminis).

Nobis e contra videtur locutionem « per se » intelligendam esse in sensu actus idonei secundum aestimationem eorum qui eum peragunt (idest subiective) et secundum veritatem scientificam cognitionum physio-biologicarum (idest obiective) ad possibilem aut probabilem reddendam foecundationem ovuli.

Si actus per se aptus intelligeretur actus-copula perveniretur ad arbitrariam contractionem dictati legislativi; enim si legislatori fuisset in animo rem definire in huiusmodi sensu, suffectus esset substituere ad « per se » incisum « naturali modo », ita ut naturalitas procreationis postulata esset seu in ordine ad inseminationem, seu in ordine ad concepimentum (48).

E contra propter positam locutionem « per se », naturalitas hinc postulatur tantum relate ad aspectum physiologicum actus inseminativi, et non autem in ordine ad aspectum, uti aiunt, humanum (49).

Nam in foecundatione artificiali « l'intervento si limita... a stabilire condizioni favorevoli all'incontro dello spermatozoo coll'ovulo, senza determinare affatto, di per sè, la fecondazione; la quale potrà compiersi... solo successivamente e potrà compiersi unicamente coll'intervento di quelle misteriose forze naturali che pre-

---

(47) Cfr. Gemelli, *De conceptus impotentiae coeundi definitione etc.*, in *Studi Zanzucchi*, Univ. S. Cuore, serie II, vol. 14, p. 416.

(48) Dicimus « concepimentum » ad indicandam mutationem et evolutionem ovuli jam foecundati in foetum usque ad partum.

(49) « In hominis generatione duplex actio distinguenda est: humana et naturalis. Prior consistit in penetratione membri virilis in vaginam et veri seminis effusione in eadem; altera, quae est fere unice mulieris, consistit in *transitu spermatis ad interiora*, descensu ovuli in uterum per tubas fallopianas, foecundatione ovuli maturi, evolutione foetus in utero et partu », Cappello, *o.c.*, p. 348.

siedono all'intima fusione dell'elemento maschile con quello femminile » (50).

Et igitur, salva et integra manente naturalitate processus genetivi, instrumentalitas et ideo non-naturalitas actus foecundativi consistit tantum in actione introdutionis seminis intra uterum (51).

Attamen, non obstante artificio, in dubium revocari non potest quod huiusmodi operatio apta, idonea est ad prolis generationem; et quod huiusmodi est « de se, per se », scilicet exclusive propter suas circumstantias, suum obiectum, subiectum passivum, tecnicam adhibitam.

In foecundatione artif. eterologa sumus ideo coram actu inseminativo (idest « per se » apto ad procreationem) posito extra rapportum coniugalem, actu foecundativo qui certe non est exercitium, a parte mariti, juris in corpus mulieris; quia jus est exclusivum, profluit quod actum inseminativum cum semine cuiuslibet tertii constituit violationem illius juris (52).

Praeterea: ad procreationem coniuges acquirunt et sibi invicem attribuunt jus utendi suis corporibus. Usus corporum ad sobolem procreandam, si reducitur actus foecundatıvus ad suam notionem essentialem, consistit in actu per quem semen mariti venire potest ad occursum cum ovulo foemineo, quod ab eo foecundatur (53).

Si ergo non semen mariti, sed semen tertii introducitur in vas naturale, patet quod corporis mulieris usus factus est non secundum, sed praeter, imo praecisius *contra* jus coniugale: non maritus sed tertius donator usus est corpore foeminae ad peragendum actum aptum ad conceptionem in eadem.

Tertius, invicem, usus est suo corpore (magis speciatim: productum seminale sui corporis) extra omnem relationem coniugalem, quare si est coniugatus (aut si semen eius adhibitur in muliere coniugata), adulterium committit, versa vice actionem intrisece malam et inordinatam, praeter omnem considerationem de delectatione quae potest vel non comitari effussionem aut evulsionem semini (54).

---

(50) Molinengo, *o.c.*, p. 5.

(51) In uterum, secundum tecnicam ginecologicam, introduci debet sperma. Cfr. Molinengo, *o.c.*, p. 20.

(52) Cfr. Decretum 2 martii 1679 *Innocentii IX*, prop. 50ª in qua damnatus est qui affirmare auderet non *esse adulterium semen recipere ab extraneo*, etsi marito consentiente.

(53) Attende quod conturbatio venerea (scil. appetitus, inclinatio sexualis) nihil aliud est quam medium psico-physicum a Deo in humana natura inductum ut homines compellantur ad sese multiplicandos. Quare multiplicatio fieri potest, praeterito illo naturali medio, et etsi non secundum naturam, etiam sine compulsu illius inclinationis. At hoc dicimus sine participes esse opinioni Antonelli (*De conceptu impotentiae et sterilitatis*, Medicina pastoralis, t. II) qui in ordine ad impotentiam, reducit finem matrimonii, exclusive, ad procreationem.

(54) Gemelli, *La fecondazione*, cit., p. 50.

Ergo nobis videtur quod foecundationi artif. eterologae dari non possit (in ordine ad aplicationem can. 1129) alia configuratio quam illa adulterii.

Requisitum copulae carnalis, a canonistis postulatum, ad effectus de quibus in can. 1129, ideo reducendum est ad illud quod est suum elementum essentiale: effusio scilicet seminis in vas mulieris: sine ulla consideratione de modo per quem sperma deponitur, introducitur, paratur (55).

Si effusio seminis usque nuper necessario debebat sequi amplexui carnali (ut posset foecundare, non propter rarissimum eventum, ovulum foemineum), affirmari non potest quod nunc — effecta scientifice et, in aliquibus regionibus, socialiter possibilis spermateisfora istrumentalis — debeant, propter amplexus absentiam, praeberi dubia circa considerationem illius uti actus foecundativi et, in peracta extra matrimonium uno solo coniuge interveniente, uti adulterii (56).

Caput III.

ART. UNICUS

Alias et diversas considerationes nobis videtur faciendas esse in ordine ad can. 1075.

Verum est quod in hoc — bene perspecta factispecie et bene inspecta ratione normae — habent momentum etiam ille aspectus sensorialis et ille aspectus affectivus.

In canone 1129 sancita est, prae ceteris, obligatio coniungum procreandi tantum et exclusive in matrimonio (et in illo sensu cui explicationem dedimus);

In canone 1075 habetur in animo 1) consulere honestati morum et Sacramenti dignitati; 2) consulere fidei coniugali et incolumitati coniugum; 3) delinquentes punire ob crimen commisum » (57): quoad I.um « quia hoc matrimonium (scil. ineundum inter reos) foret *publice* inhonestum et perniciosum »; quod II.um « ne spes futuri matrimonii det reis ansam captandae coniugis innocentis mortis » (58).

Canon 1129 est certe juris divini positivi, quia Christus D.nus dixit: « Quicumque dimiserit uxorem suam, excepta causa fornicationis... » (59) et vere attingit principia fundamentalia et essentalia quae coniugium regunt uti institutum super quo fundatur societas domestica quae est prima inter humanas societates.

---

(55) Salva manente, uti liquet, voluntarietate et praesertim intentionalitate, conformi ad veram rationem, ponendi actus *vere* foecundativos (qui scil. vere satisfaciant exigentiis physiologicis et biologicis quae regunt hominum generationem).

(56) Cfr. GENNARO, *o.c.*, pp. 62, 67, 68; DURANDO, *o.c.*, p. 35; CHIAROTTI, *o.c.*; BOSCHI, *Nuove questioni matrimoniali*, III ed., Torino, 1950, p. 313.

(57) CAPPELLO, *o.c.*, p. 471.

(58) GASPARRI, *o.c.*, I, p. 402.

(59) MATTH., V, 19.

Canon 1075 e contra est juris ecclesiastici tantum, et per illum Ecclesia voluit praevenire et reprimere tantum attentata graviora paci et securitati coniugum. Haec materia, aliis verbis, directe attinet ad coniuges solos, nec etiam ad familiares, et ad familiam uti unitatem *socialem* omogeneam sumptam (60).

Merito circa can. 1075 a Doctoribus postulatur adulterium consummatum « copula carnali perfecta ».

* * *

N. 1 huius canonis adspicit eos « qui, perdurante eodem legitimo matrimonio, adulterium inter se consummarunt et fidem sibi mutuo dederunt de matrimonio ineundo vel ipsum matrimonium... attentarunt ».

Postulatur, iuxta adulterium et cum illo, vel mutua promissio vel attentatio matrimonii: hoc demonstrat quod punitur non tam adulterium, quam talis *relatio adulterina* quae surgere faciat in aduteris cupiditatem vivendi more coniugali.

Extraneus hinc non solum sese substituit coniugi innocenti per unum vel plures actus inseminativos, sed cupit, exoptat sese substituere circa omnia quae attinent ad vitam coniugalem, cupit genere partem mariti (vel mulieris): desiderat esse ipse coniunx.

Et hoc es quid amplius respectus singulis actibus inseminativis adulterinis. Et in illo « plus » continetur necessario affectus, amor, physica attractio et cetera.

Ideo amplius non est attentatum coincidentiae inter paternitatem legitimam et naturalem quod percutitur et punitur, sed attentatum soliditati et perpetuitati ligaminis interconiugalis quod fundatur super amore et charitate, ligamen intellectum uti status (vulgo: situazione) vitae communis inter coniuges.

* * *

In n. 2 can. 1075 cum adulterio consummato concurrit coniugicidium patratum ab utrolibet adultero. In hac secunda ipothesi certe gravius est attentatum perpetuitati coniugalis status, imo non amplius agitur de attentato, sed potius de attinctione propositi solvendi coniugem reum a ligamine coniugali: Nam: « Eatenus adulterium causa impedimenti videtur, quatenus, influit ex utraque parte in coniugicidium » (61).

Sive in ordine ad n. 1, sive relate ad n. 2 canonis citati ergo requiritur talis factispecies adulterii quae compellat adulteros ad permutandam inter se illam promissionem, ad attentandum matrimonium, ad coniugicidium patrandum; et haec omnia ut possint convivere more coniugali.

Ideo duae ipotheses fundantur super adulterio consumato « carnali copula perfecta » cum omnibus elementis quae ad illud perti-

---

(60) Dum e contra quaestio de qua in can. 1075 involgebat directe et immediate ordinem familiae ipsum. (cfr. *supra*, cap. I, art. II).

(61) CAPPELLO, *o.c.*, p. 464.

nent: idest non solum actus materialis, sed etiam aspectus sensorialis et praeterea, et praesertim, ille affectivus.

Et quod concurrere debeat copula perfecta explicatur considerando quod tantum illo modo gravitas culpae, « il grado d'intimità della relazione fra i due adulteri » statui potest.

Idcirco nobis videtur foecundationem artificialem nullum momentum habere posse sub respectu can. 1075 n. 1 et n. 2.

In una sola ipothesi, forsitan, foec. artif. eterologa in considerationem venire posset: in casu in quo scilicet, existente relatione adulterina characteribus supradictis praedita, et jam habita copula imperfecta (v. g. coito, uti aiunt, « condomato ») inter duos adulteros, effusio seminis fiat per foecundationem artificialem.

Nam posset et non retineri quod « *penetratio* membri virilis in vaginam et *seminatio* in eadem » debeant esse ita cronologice connexae ut non possint intervallatae esse a quodam temporis spatio « apprezzabile » (62).

At certe haec ipothesis destinata est manere casus mere academicus.

JOSEPHUS MUSSO

---

(62) Hoc saltem sub specie juris, quia sub specie morali modalitates cronologicae duorum actum habent magnum et particulare momentum: cfr. GENNARO, *o.c.*, pp. 60, 63, 64, 67; GEMELLI, *La fecondazione*, cit., p. 48 ss.

Questioni proposte

Trascrizione di matrimonio celebrato all'estero.

Una ragazza, mia parrocchiana, risiede per molti mesi dell'anno in Svizzera per lavoro. Là conosce un giovane e decidono di sposarsi. Anche il giovane è italiano e cattolico. Dicono però che civilmente si sposeranno in Svizzera per ottenere con maggiore facilità il lavoro in fabbrica, mentre il matrimonio religioso verrà celebrato qui in parrocchia.

Tutte le pratiche sono state svolte in Svizzera sia per parte religiosa che civile. Qui sono state fatte le pubblicazioni civili (richieste dal Console) e quelle ecclesiastiche (richieste dalla Missione Cattolica Italiana). Ora a me è arrivata dall'autorità religiosa il documento per assistere al matrimonio.

Chiedo:

1) Se l'Ufficiale di Stato Civile al momento in cui presenterò uno degli Atti Originali del matrimonio religioso non ha ancora ricevuto alcun atto del matrimonio civile celebrato in Svizzera è obbligato a trascriverlo? Oppure, dato che ha fatto le pubblica-

zioni civili richieste dal Console, deve chiedere o attendere notizie di quanto si è fatto civilmente in Svizzera?

2) Se invece di quello religioso celebrato in parrocchia, venisse trascritto quello civile, sciolto per divorzio (in Svizzera vige il divorzio) per disgràziata ipotesi il matrimonio in Svizzera, gli sposi sono considerati sciolti civilmente anche in Italia?

3) In questo caso non avrebbe nessun effetto il matrimonio religioso, presentando l'Atto che ora viene rifiutato?

R. 1 - Non avendo l'Ufficiale dello Stato Civile rilasciato il « nulla osta » per il matrimonio in parola (perchè V.S. non ha fatto, in una cogli sposi, richiesta di pubblicazioni civili), egli non può trascrivere quel matrimonio religioso agli effetti civili, senza adempiere a quanto è prescritto all'art. 13 della L.M. 27-5-1929, n. 847, e sempre che nelle more di tali pratiche egli non trascriva il matrimonio civile celebrato nella Svizzera, e dalla Svizzera a lui notificato, chè non gli è permesso fare un doppione inutile.

R. 2 - La Svizzera, nel caso, ignora *ufficialmente* il matrimonio religioso celebrato in Italia. Quindi potrebbe sempre — secondo le sue leggi — sciogliere il *suo* legame civile.

R. 3 - Certamente.

Mons. Donato Venditti

Per la regolamentazione dei quesiti

1) *I quesiti che vengono inviati al Periodico devono riguardare punti particolari e non trattazioni generali per le quali basta consultare i probati auctores.*

2) *Devono avere una qualche importanza per il clero e non riferirsi a questioni insignificanti.*

3) *Devono essere scritti ognuno su un foglio a parte e non conglobati in parecchi su di una sola pagina, in quanto i quesiti sono risolti da collaboratori che abitano in città diverse.*

4) *Non devono presentare questioni già citate dalla legittima autorità, perchè il Periodico non costituisce giudizio di appello per nessuno.*

5) *Non è sempre possibile dare immediata risposta, perchè i collaboratori hanno anche altri compiti da svolgere.*

6) *Non possiamo concedere libri o abbonamenti a periodici in cambio di elemosine di S. Messe.*

IL CLERO E L'ARTE SACRA

Per la tutela del patrimonio Ecclesiastico prezioso in tempo di guerra

E' molto interessante, per la tutela e la conservazione del patrimonio ecclesiastico prezioso in caso di conflitto armato, che gli ecclesiastici conoscano le principali disposizioni della convenzione firmata dall'Aia il 14 maggio 1954 e mandata in esecuzione in Italia con la legge 7 febbraio 1958 n. 279.

Le disposizioni della convenzione completano ed aggiornano la legge 6 luglio 1940 n. 1041 sulla protezione delle cose di interesse artistico, storico, bibliografico e culturale della Nazione in tempo di guerra.

La convenzione, con relativo regolamento di esecuzione e protocollo, fu sottoscritta dai rappresentanti di quaranta nazioni: Andorra, Australia, Belgio, Bielorussia, Cecoslovacchia, Cina, Cuba, Danimarca, Equatore, Filippine, Francia, Germania Ovest, Giappone, Grecia, India, Irak, Iran, Irlanda, Israele, Italia, Iugoslavia, Libano; Libia, Lussemburgo, Monaco, Nigaragua, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Romania, Russia, San Salvador, San Marino, Siria, Spagna, Stati Uniti, Ucraina, Ungheria, Uraguay, e rimase aperta alla firma delle altre nazioni invitate alla conferenza (art. 30-32).

La conferenza fu convocata in seguito alla costatazione che nell'ultimo grande conflitto molti beni di interesse culturale subirono gravi danni, e vengono a trovarsi sempre più in pericolo di distruzione a causa dello sviluppo della tecnica bellica.

Le parti contraenti si dichiararono convinte che i pericoli dei beni culturali, a qualunque popolo appartengano, costituiscono un pericolo per il patrimonio culturale di tutta l'umanità, poichè ogni popolo apporta il suo contributo alla cultura mondiale, e quindi la loro conservazione interessa tutti i popoli del mondo.

La conferenza, adunatasi all'Aia dal 21 aprile al 14 maggio 1954, ha seguito le direttive e i principi stabiliti allo stesso scopo dalle precedenti convenzioni dell'Aia del 1899 e 1907 e del patto di Washington 15 aprile 1935.

Ai fini della convenzione sono considerati beni culturali, qualunque sia la loro origine e la loro proprietà:

a) i beni, mobili o immobili, di grande interesse per il patrimonio culturale dei popoli, quali sono i monumenti di architettura, d'arte o di storia, *religiosi* o laicali, i siti archeologici, l'insieme di costruzioni che presentano un interesse storico o artistico, le opere d'arte, i manoscritti, i libri e altri oggetti di interesse artistico, storico o archeologico, le collezioni scientifiche, le collezioni impor-

tanti di libri, di archivi o di riproduzioni di oggetti determinati sopra;

b) gli edifici la cui destinazione principale ed effettiva è di conservare od esporre i beni culturali mobili sopra indicati, quali i musei, le grandi biblioteche, i depositi d'archivio, i rifugi destinati a mettere al sicuro in caso di guerra i beni culturali mobili sopra indicati;

c) i centri monumentali, che comprendono un numero considerevole di beni culturali sopra descritti (art. 1).

Possono considerarsi inclusi tra i beni culturali di cui alla predetta convenzione quei beni, mobili o immobili, che il can. 1497 § 2 considera come preziosi, cioè che hanno un notabile valore artistico, storico o per la materia, la cui alienazione non può essere validamente fatta senza la licenza della Santa Sede, a norma del can. 1532 § 1.

Fin dal tempo di pace le parti contraenti si impegnano a prendere le misure che stimano appropriate per la salvaguardia in tempo di guerra dei beni culturali che si trovano nei loro territori (articolo 3); a vietare l'utilizzazione di tali beni, dei dispositivi per la loro protezione e delle immediate adiacenze per fini che potrebbero esporli a distruzioni o deterioramento in caso di guerra, ed a astenersi da qualsiasi atto di ostilità nei loro riguardi in territorio nemico, salvo il caso di inderogabile necessità militare, da requisizioni di beni mobili in territorio nemico e da atti di rappresaglia su di essi (art. 4); nonchè ad inculcare nelle loro truppe il senso del rispetto di tali beni, a costituire entro le forze armate missioni incaricate per il rispetto di tali beni (art. 7).

Possono essere costituiti sotto una protezione speciale rifugi destinati a mettere al sicuro beni culturali mobili, centri monumentali e altri beni culturali immobili di grande importanza, a condizione che:

a) siano a distanza sufficiente da un grande centro industriale e da ogni obiettivo militare, come aerodromi, stazioni radio, stabilimenti difensivi, porti, ferrovie importanti, grandi vie di comunicazione;

b) non siano utilizzati a fini militari;

c) siano iscritti nel registro internazionale dei beni culturali sotto protezione speciale a norma della convenzione e del relativo regolamento (art. 8).

In caso di guerra i beni posti sotto protezione speciale devono essere contrassegnati da segni distintivi speciali, determinati dalla convenzione e dal regolamento (art. 10).

Alla tutela dei beni culturali è chiamata a dare il suo apporto l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione la scienza e la cultura (UNESCO) (art. 23).

Le nazioni contraenti si impegnano a diffondere nella maniera più larga possibile la conoscenza nei loro popoli delle norme della convenzione e del relativo regolamento (art. 25) e a stabilire sanzioni

penali e disciplinari contro i violatori, di qualsiasi nazionalità (art. 28).

L'originale della convenzione è fatto nelle lingue inglese, francese. spagnuolo e russo. e i quattro testi fanno ugualmente fede (art. 29).

E' interessante costatare come espressamente siano state previste come sottoposte a tutela anche le opere di carattere religioso.

Le competenti autorità ecclesiastiche giudicheranno sulla opportunità e convenienza di sottoporre alla protezione speciale i beni ecclesiastici di interesse culturale mediante la annotazione nel registro internazionale sopra indicato, e soprattutto si adopereranno affinchè i detti beni per quanto è possibile siano allontanati dagli obiettivi militari. Il clero e i religiosi eseguiranno fedelmente le istruzioni che al riguardo riceveranno dalla competente autorità e dai loro superiori (1).

Messina, 27 novembre 1958.

P. Bonaventura da Gangi, *Cappuccino*

---

(1) Cfr. Bonaventura da Gangi, *Gli ecclesiastici in Italia,* Ed. Paoline, 1958, Capo IV e V, e specialmente i nn. 51-53.

SUSSIDI PASTORALI

SCHEMI PER VANGELI APOLOGETICI

DOMENICA I DI QUARESIMA

(MATTEO 4, 1, 11)

NON BASTA FORSE LA BIBBIA?

La tentazione di Gesù, raccontata dal Vangelo, non è solo una parabola dettata da lui... o una lotta interna svoltasi nel suo spirito: è un avvenimento realmente accaduto con i particolari narratici dagli agiografi... Per tre volte Gesù risponde alle suggestioni del demonio e per tre volte utilizza la Bibbia dicendo: « sta scritto! »; questo esempio ci suggerisce un profondo rispetto per la Bibbia che contiene la parola di Dio rivelata a degli uomini ispirati e quindi garantita contro ogni errore, ma dà occasione ai nostri fratelli separati i protestanti di affermare: basta la Bibbia per avere e professare la vera religione! E' vero ciò?

1. - *Non basta la Bibbia.* - Premettiamo che la Bibbia si compone dei libri del Vecchio e Nuovo Testamento: i primi furono scritti prima di nostro Signor Gesù Cristo: servirono a preparare la religione cristiana di cui il Giudaismo era una figura ed un abbozzo. I secondi furono scritti dai primi discepoli di Gesù: contengono la sua vita e la sua dottrina: sono gli evangeli sostanzialmente e le lettere di alcuni apostoli.

I protestanti dicono: « dal momento che i Vangeli contengono la dottrina di Gesù perchè dovremo cercarla ancora altrove? A che prò un'autorità docente? L'insegnamento è nella Bibbia: ogni cristiano la può leggere e così saprà ciò che deve credere e praticare. Dunque basta la Bibbia. Ebbene no: la Bibbia non basta... non basta il Vangelo per conoscere ed osservare la vera religione. Anzitutto perchè la dottrina di Gesù non è tutta contenuta nel Vangelo. Gesù ha predicato per tre anni e la sintesi dei quattro evangeli non forma che un piccolo opuscolo: evidentemente non contiene che un estratto, un sommario, un sunto della dottrina del Maestro. S. Giovanni ci ammonisce: Ci sono molte altre cose che ha fatto Gesù le quali se si scrivessero una ad una credo che il mondo non potrebbe contenere i libri da scrivere « Gesù poi ha detto: ho ancora molte cose da insegnarvi... Verrà lo Spirito ecc.», queste cose che non sono registrate nei Vangeli appartengono al dominio della Tradizione... che forma con le scritture sacre la seconda fonte della Rivelazione Cristiana... Affinchè poi i cristiani non si smarrissero nell'indivi-

dualismo religioso, Gesù ha affidato queste due fonti, alla custodia, alla diffusione ed all'interpretazione della Chiesa. Non basta dunque la Bibbia: è necessaria anche la Tradizione: ed entrambe sono divulgate dal magistero infallibile ed indefettibile della Chiesa.

II. - *I Cristiani d'altra parte non possono tutti leggere il Vangelo.* - Sono corsi trent'anni dalla morte di N. Signor Gesù Cristo e la redazione del primo Vangelo: è corso un tempo doppio prima che S. Giovanni scrivesse il suo. Durante questo tempo quale fu la fonte dell'insegnamento cristiano? Unicamente la tradizione tramandata dagli apostoli e dei discepoli di Gesù.

Quello che S. Matteo... e S. Giovanni hanno scritto, lo si sapeva prima che i loro scritti fossero divulgati. Se ne parlava già... i loro discepoli che l'avevano appreso dalle loro labbra... da quelle di Pietro... di Paolo ecc. l'insegnarono già a loro volta... D'onde lo traevano? Dalla Tradizione che per un certo tempo ha preceduto i Vangeli... Così in seguito: siccome i Vangeli non contenevano tutto l'insegnamento di Gesù, una parte di esso, venne tramandato a viva voce ed è pervenuto fino a noi...

D'altronde la lettura del Vangelo non è alla portata di tutti. Per leggerlo bisogna prima di tutto averlo. E' facile? Relativamente, perchè bisogna tener conto della spesa di stampa e di acquisto. E poi la pretesa di Lutero non avrebbe potuto aversi da un eretico prima della invenzione della stampa: Inoltre non basta avere il libro del Vangelo: bisogna leggerlo: perciò si deve saper leggere... la salvezza potrà essere negata agli analfabeti? E' questa una pretesa che nessuno può avere, quantunque l'istruzione sia divenuta obbligatoria.

III. - *Non possono tutti comprendere il Vangelo.* - L'esperienza c'insegna che per questo non basta leggerlo... Potremo citare delle testimonianze che i protestanti non possono rifiutare: sono di altri protestanti... Se il Vangelo alla semplice lettura potesse essere compreso in una sola maniera non avremmo che un solo Protestantesimo. Invece quante sette protestanti ci sono? Vi sono perciò tanti modi di comprendere il Vangelo? Le stesse parole « questo è il mio corpo » in quante maniere sono interpretate? d'altra parte l'evangelo odierno ci dona un insegnamento che non possiamo rifiutare. Gesù citò la Bibbia! — e il diavolo — che è detto la scimmia di Dio — la citò a sua volta in maniera che colui che avesse creduto alla sua parola, avrebbe tentato Dio buttandosi dall'alto del pinnacolo del tempio obbligando gli Angeli del Cielo a raccoglierlo nelle loro braccia per evitargli una caduta mortale. La Bibbia citata da Gesù non rassomigliava in nulla alla Bibbia citata e interpretata dal demonio... L'episodio ci insegna che se la Bibbia è la parola di Dio non può essere letta e interpretata che da un'autorità legittima come quella di Nostro Signore, vivente e operante come Lui, alla quale noi possiamo ricorrere... Questa autorità esiste: E' la Chiesa Cattolica.

DOMENICA II DI QUARESIMA

(Matteo 15, 1, 9)

LA RELIGIONE E' TROPPO TRISTE

La trasfigurazione di N. Signor Gesù Cristo è un fatto storico di immensa portata e di altissima significazione. Fortunati gli Apostoli che poterono contemplare il Maestro allorchè il suo volto divenne risplendente come il sole, le sue vesti candide come la neve... e la divinità si manifestò oltre il corpo che le serviva da vele... Furono innondati da purissima gioia... e S. Pietro si fece interprete dei sentimenti comuni dicendo: « Come è bene per noi lo star qui!... ». E' pure questo il pensiero dei veri cristiani che praticano la religione fuggendo il peccato ed osservando i loro doveri. Possono anche essi esclamare: Come si sta bene nella religione di cui siamo discepoli... promettendoci le gioie della vita futura, ci rende già felici nella vita presente.

I. - *La Religione ci rende tristi?* - Così dicono certi indifferenti o certi pessimisti... Non vogliamo la vostra religione: ci rende tristi... è la religione del Crocifisso: ci addolora con la sua penitenza: ci annoia con le sue massime... non apporta nessuna gioia in questa terra d'esilio per concentrarle tutte nell'aldilà. E poi è la negazione della natura che ha le sue esigenze: la Religione le comprime e le rinnega mentre essa reclama che siano soddisfatte. Bando dunque alla Religione, Viva la santa natura...! Ma è esatto tutto ciò? Il rimprovero rivolto così alla Religione, per essere meno grave di tanti altri, non è meno immeritato... No: la Religione non genera la tristezza... Ciò è inesatto in teoria e non è meno inesatto in pratica.

II. - *E' inesatto in teoria.* - Vi è forse nella religione Cristiana un solo precetto che interdica la gioia e ci proibisca di desiderarla e di goderla? Vi sono indubbiamente dei piaceri colpevoli... Possono apportare una gioia vera e degna di questo nome? Vi conoscete l'affermazione di coloro che sono più liberi: « al bando dei vani piaceri che io unisco in mio aiuto, sento un tal disgusto che preferirei morire... ». Se i veri cristiani si privano di tali piaceri, rovinosi per l'intelligenza, il cuore, la volontà, la sanità e la fortuna. Saranno forse da compiangere?

A parte questi piaceri colpevoli io non vedo quali gioie siano interdette ai cristiani pure qui in terra... Sarà loro proibito di gustare un onesto sollievo? No, affatto. S. Paolo diceva: « Gioite, gioite sempre, gioite nel Signore! ». Non è possibile interpretare questo testo e fargli dire « Siate tristi ».

D'altronde basta una semplice riflessione per concludere che i cristiani devono essere più lieti degli increduli, perchè ne hanno maggior diritto. Tutti gli interessi di questo mondo devono valutarsi in relazione all'altra vita. E allora avranno diritto di essere lieti

in questa vita coloro che si trovano in uno stato di coscienza meritevole di condanna dopo la morte? Avranno diritto, col pretesto che la danza è un piacere, danzare su l'orlo del precipizio? L'anima in peccato mortale è proprio sull'orlo d'un abisso: se in tale situazione ha il coraggio di ridere e divertirsi, ha torto... commette una follia di più...

Non avviene così per i Cristiani. Trovandosi essi in stato di grazia hanno una grande tranquillità nell'anima non accerchiata dal rimorso. Anche se non sanno con certezza assoluta se « sono degni di amore o di odio » ne possono avere la certezza morale, simile a quella perchè permetta di fare la Santa Comunione... questa coscienza del dovere compiuto... questa speranza che si può nutrire circa l'eternità felice ci ispirano una pace che dà origine ad una gioia vera e duratura... Forse noi ridiamo meno, ma sorridiamo molto di più dei peccatori e degli increduli... e quando ridiamo il nostro non è un riso sgangherato...

III. - *E' inesatto in pratica.* - Difatti la tristezza... la musoneria attribuita ai Cristiani è una leggenda. La viltà è per essi come per tutti un campo di grano: ma sanno utilizzare, a diversità degli altri. ciò che può orientarli a sopportare le prove ed a trarne motivo di letizia. Al secolo XVIII, un contadino della Westfalia aveva perduto il raccolto per colpa della grandine: a chi gli faceva le condoglianze rispondeva: « La grandine non è una disgrazia: è un evento fortuito: Vi è una disgrazia sola: il peccato! Osservate i religiosi... osservate i Santi... si nota spesso che la gioia regna in loro, una gioia alle volte ingenua, l'apparenza strana proviene dalla loro innocenza quasi infantile, della perfezione della loro vita, dalle opere buone compiute. E' questo un fatto che viene spesso constatato anche dagli increduli, anche se dichiarano di non comprenderlo. Volete farne l'esperienza? Domandate ai cristiani che voi credete infelici e tristi, se vorrebbero cambiare il loro stato con quello dei gaudenti del mondo, che passano i loro giorni e le loro notti in bagordi nei quali il loro ridere è così rumoroso che disturba anche gli altri... No, Vi risponderanno: è troppo triste una vita così spensierata: lasciateci godere le nostre gioie oneste che sono un anticipo della gioia eterna.

DOMENICA III DI QUARESIMA

(LUCA 11, 14, 28)

LA PAURA DELLA CONFESSIONE

A l'inizio del secondo anno della vita pubblica, quando la folla era entusiasta e numerosa d'attorno a Gesù mentre cresceva l'opposizione dei Farisei, Gesù liberò un indemoniato che era muto: Il prodigio diede luogo ad una calorosa disputa coi Farisei e fornì a Gesù l'occasione di proclamare: Beati coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica!!

La guarigione dell'indemoniato muto: ci induce a richiamare un dovere che si impone ad ogni cristiano... quello di scacciare il demonio con la confessione pasquale. La confessione? ma molti Cristiani se ne dispensano: anzi accumulano contro di essa le difficoltà più assurde... alcuni le dicono... altre le tengono nascoste... volete saperne il motivo: Hanno paura della confessione, chi perchè è una umiliazione, altri perchè temono l'opinione pubblica, altri perchè rifuggono dalla conversione.

I. - *Per l'umiliazione.* - Questa paura non è sempre nascosta: si manifesta a volte in questo modo: « E' umiliante inginocchiarsi davanti a un uomo... confessare i peccati ad un uomo ». Certo che è umiliante: ma i peccati non furono forse atti di superbia? furono rivolti contro Dio che ci avrebbero resi passibili dei più gravi castighi... queste pene l'assoluzione, rimettendoci la colpa, ce le risparmia, ma a condizione che ci sottomettiamo alla prova della confessione... Che è mai questa pena in confronto di quelle che ci risparmia? E poi non bisogna esagerare la suddetta umiliazione... Non è davanti ad un uomo qualunque che ci inginocchiamo per confessarci... è davanti al rappresentante di Dio... Non è l'uomo che ascolta i nostri peccati, ma il sostituto di Gesù Cristo che li ascolta per assolverci e dimenticarli...

Inoltre se questo pensiero vi induce ad accettare l'umiliazione, considerate che tale umiliazione l'ha esperimentata anche il Sacerdote... Anch'egli si confessa al confessionale lo frequenta e come prete e come uomo... A volte egli si asside come giudice: altre volte si inginocchia come penitente... Egli conosce per esperienza questa umiliazione dell'accusa ed è pronto ad addolcirvela trattandovi come un padre...

II. - *Per l'opinione pubblica.* - Vi sono uomini che non sono trattenuti dalla confessione per l'umiliazione: bensì per timore dell'opinione del mondo... Incontrarsi col prete al confessionale non li conturba: ma incontrarvisi davanti al tale o al tal altro, sì: che diranno essi mai? Parecchi passano la loro vita credendosi degni di nota e di considerazione e poi avranno paura di essere notati? Io mi farò vedere credente e praticante... che diranno gli altri? Che diranno? che voi siete consequenziario... che disprezzate il rispetto umano... che siete logico nelle vostre convinzioni. E se non lo dicono subito, incominceranno almeno a pensarlo.

Se al contrario vi vedranno transigere coi vostri principii per paura degli altri... se vi vedranno cavillare sul vostro dovere sotto l'influenza del rispetto umano, credete voi che vi stimeranno di più? Forse potranno, con dei motteggi e degli scherni indurre la vostra coscienza a capitolare: ma per ricompensa a questa vostra concessione paurosa all'opinione pubblica, la stessa opinione vi giudicherà: se agli occhi del mondo, come a quelli di Dio voi sarete come un porta bandiera che ha ceduto il suo vessillo senza difenderlo... sarete un codardo, sarete un vile...

III. - *Per la conversione.* - E' questa una paura di cui si può dire meno male delle altre... se in effetto coloro che la esperimentano

non sono anime coraggiose, sono per lo meno delle anime leali. Dicono: Se mi confesso è per correggermi... a che mi servirebbe il perdono se il giorno dopo fosse seguito da una ricaduta?... si tratta dunque di cambiare vita... di convertirsi... ed io non ne ho nè la forza nè il coraggio. Ebbene, sì: si tratta di convertirsi... Ma non abbiate timore. Il solo fatto che voi temete una ricaduta è già un segno che desiderate la confessione. Sappiamo bene che non basta desiderarla: bisogna volerla... la velleità non è sufficiente... ci vuole la volontà decisa... Orbene questa volontà Iddio ve la concede se voi la domandate con la preghiera. Anche noi possiamo essere certi come S. Paolo: « Tutto posso in colui che mi conforta! ». Non dite: Forse ricadrò! La questione non è qui... Solo Dio può prevedere ciò che accadrà... Volete voi non più ricadere? Questo lo sapete voi... E se voi lo volete decisamente, francamente, seriamente, potete subito concludere: dunque vado a confessarmi... Che si abbiano uomini che non tremano davanti alla mitraglia... si abbiano invece quelli che hanno paura del confessionale dove sperimentano la misericordia di Dio?

DOMENICA IV DI QUARESIMA

(MATTEO 15, 1, 9)

NON VI SONO DEI MIRACOLI SICURAMENTE PROVATI?

Uno dei Miracoli più popolari operati da Gesù fu quello della moltiplicazione dei pani. Ne abbiamo una doppia edizione: la prima, narrata da tutti gli Evangelisti, che oggi leggiamo nel testo di S. Giovanni, in cui Gesù moltiplicò due pesci e cinque pani per saziare più di cinquemila persone: la seconda che leggiamo in S. Marco alla sesta domenica di Pentecoste: in cui Gesù moltiplicò sette pani per sfamare circa quattro mila persone. Le folle fecero l'esperimento del miracolo, mangiando il pane a sazietà, raccogliendo gli avanzi e dimostrando la loro riconoscenza a Gesù che volevano proclamare Re. Fu dunque un miracolo ben provato... ci permette di rispondere a coloro che dicono: Se Dio facesse dei miracoli li farebbe per dimostrare la divinità della religione. Ma per costituire tale prova, il miracolo dovrebbe essere provato oggi stesso. Ora non vi sono miracoli provati e sicuramente constatati...

I. - *Audace affermazione.* - Se voi domandate a questi pretesi sapienti come provano la loro asserzione, vi rispondono! ordinariamente i miracoli avvengono davanti a folle idiote... dovrebbero avvenire davanti a sapienti, perchè la loro testimonianza si potesse accettare... E poi: noi non conosciamo tutte le forze della natura... un fatto che oggi magari riteniamo soprannaturale, potrà essere magari fra qualche secolo ritenuto affatto naturale, perchè saranno meglio conosciute le leggi della natura. Tale l'argomentazione degli increduli. Per dimostrarne l'inconsistenza rileggiamo il racconto

della moltiplicazione dei pani: comprenderemo subito la inconsistenza di tali obbiezioni.

II. - *Anzitutto i sapienti sono essi soltanto capaci di discernere un miracolo?* - Ciò può essere per certi casi di guarigione... quale era la malattia del tal miracolato? Egli è realmente guarito? con quali cure? improvvisamente? quali postumi ne sono rimasti? Su tale questione si deve far ricorso ai medici... come si fa per es. a Lourdes... e si può affermare che centinaia di essi... i più illustri... ed anche non credenti, si sono inchinati ai fatti prodigiosi avvenuti nella « clinica di Maria ».

Ma i miracoli non consistono tutti nelle guarigioni... Per es. la moltiplicazione dei pani non è forse un miracolo? Cinquemila persone non furono forse nutrite con cinque pani? E questo fatto, realmente provato non è forse un miracolo? Per constatarlo non è necessario l'intervento di un medico o di un ingegnere: basta avere l'uso degli occhi e del buon senso. Supponete che noi fossimo stati testimoni del fatto raccontato dal Vangelo. Avremmo dovuto essere sapienti per constatare: che erano riunite d'attorno a Gesù cinquemila persone; che quelle persone avevano fame e che vi erano solo come provvista cinque pani di orzo e due pesci: che il pane fu distribuito a tutti: che ognuno ebbe la quantità che reclamava: che la distribuzione non cessò finchè tutti si dichiararono sazi: che i rimasugli furono raccolti nelle sporte: e che l'insieme di questi avanzi costituì una quantità ben superiore ai cinque pani. Per fare ognuna di queste constatazioni c'era forse bisogno di un sapiente? No: non immagino che si debba essere sapiente per contare cinque pani, per annunciare le cinque - mila persone, per constatare che tutti mangiarono e si saziarono: per enumerare le dodici sporte degli avanzi... Eppure questi fatti comuni controllabili da tutti costituirono gli elementi di un fatto prodigioso: la moltiplicazione dei pani narrata da l'odierno Vangelo.

III. - *Ma questo fatto è veramente miracoloso?* - Qui notiamo con la seconda obbiezione degli increduli: Non conosciamo tutte le leggi della natura: un fatto che oggi sembra straordinario potrà diventare ordinario quando si scopriranno le leggi fino ad ora sconosciute. « E' evidente che non conosciamo tutti i segreti della natura: ma ne conosciamo certamente qualcuno: e ciò è sufficiente per dare un giudizio. Le leggi sconosciute non possono essere contraddittorie con quelle conosciute. Conosciamo ad es. quella legge di natura per cui i corpi, per il principio di gravità, tendono da l'alto al basso: siamo sicuri che non si scoprirà mai un'altra legge per cui i corpi tendono dal basso all'alto.

E per ritornare al Vangelo odierno, anche non conoscendo tutto, noi sappiamo che con soli cinque pani non si nutriscono a sazietà cinque mila affamati... Anche non conoscendo tutto sappiamo che allorchè da una quantità si sottrae qualche parte diviene più piccola e non più grande: mentre nel miracolo odierno da cinque pani fu

tratto il nutrimento per cinque mila persone e dopo ne avanzarono dodici sporte ricolme.

In una parola, pur non conoscendo tutte le leggi della natura, solo per quelle che conosciamo con certezza siamo autorizzati a dire, in presenza di un simile fatto che la natura sola non poteva realizzarlo: è intervenuto il dito di Dio!

DOMENICA DI PASSIONE

(Giovanni 8, 46, 59)

GESU' HA PROCLAMATO LA SUA DIVINITA'?

S'era nell'ottobre del terzo anno della vita pubblica e Gesù sotto i colonnati del tempio, sosteneva coi suoi oppositori quella disputa accalorata in cui la bontà e la sicurezza imperturbabile dell'Uomo-Dio faceva contrasto con la malafede e l'odio bieco dei Farisei. Indiscutibilmente Gesù dimostrava la sua trascendenza. Di fronte a questa superiorità gli increduli affermano che Gesù si è bensì presentato al mondo come Messia, inviato da Dio, ma non ha mai affermato di essere Dio egli stesso. Invece leggendo il Vangelo troviamo dei passi in cui Gesù si presenta quale Dio: non occorre per questo un'affermazione esplicita: Io sono Dio! è sufficiente un linguaggio che solo Dio può tenere. Ora Gesù si è attribuito gli attributi divini. Supponiamo che un un uomo, senza dire: Io sono re: dicesse: Io seggo sul trono, ho lo scettro e la corona, comando ad un popolo: noi concluderemmo subito che ha la dignità regale. Così dobbiamo conchiudere per Gesù constatando che si è aggiudicato gli attributi divini quali:

I. - *L'Eternità.* - « Prima che nascesse Abramo io già sono » sono proprio parole dell'Evangelo odierno. E per l'avvenire « Io sarò sempre con voi: i secoli passeranno ma io non scomparirò giammai ». Se voi risusciterete per vivere eternamente si è perchè « io sono la risurrezione e la vita ». E questa vita eterna è ancora Lui che la dona: « Chi mangerà la mia carne e berrà il mio sangue avrà la vita eterna ed io lo risusciterò nell'ultimo giorno ».

II. - *La potenza di Dio.* - Si presenta come padrone della vita: della vita eterna: « Il figlio dona la vita a chi vuole » e della propria: « Io posso lasciarla e poi riprenderla ». Promette inoltre di inviare lo Spirito Santo che è Dio.

III. - *La sapienza di Dio.* - « Io sono la luce del mondo »... « Io sono la Via la Verità e la Vita », queste parole non sarebbero che una sciocca pretesa pronunziate da un semplice uomo, anche se sapientissimo... dimostrerebbe che la sua sapienza ha delle lacune... convengono soltanto a Dio.

IV. - *La Santità di Dio.* - E' ancora nel Vangelo d'oggi che leggiamo la sfida lanciata da Gesù in faccia ai suoi nemici: Chi di voi potrà accusarmi di peccato? Sulle labbra di un qualunque uomo non sarebbero che un segno di orgoglio... Perchè mai ci sorprendono sulle labbra di Gesù? Proprio perchè sentiamo che Egli parla da Dio e rivendica per sè un attributo della divinità.

V. - *L'onnipotenza di Dio.* - Ascoltiamo ciò che dice a Nicodemo: « Nessuno è salito al Cielo se non Colui che dal Cielo è disceso, il Figliuolo dell'uomo che è nel Cielo ». E' disceso dal Cielo ed è ancora in Cielo: dunque è dappertutto, è immenso, è Dio.

VI. - *Il sovrano dominio di Dio.* - Gli Angeli si chiamano « Angeli di Dio perchè Egli li ha creati e sono sempre al suo servizio ». Questi Angeli di Dio Gesù li chiama presso di sè: « Il figlio dell'uomo invierà i suoi Angeli ». A questo sovrano dominio sugli angeli si aggiunge quello che Gesù rivendica sugli uomini. Egli li ha creati... Egli li giudicherà... Egli li premierà o li castigherà per tutta l'eternità in ragione del bene o del male che avranno commesso... anzi che avranno fatto a Lui: « Io avevo fame e m'avete dato da mangiare... Quello che voi farete ad uno dei più piccoli è come l'aveste fatto a me! Così il servizio di Dio condizione della nostra salvezza si identifica sulle labbra di Cristo, col servizio dell'uomo Dio.

VII. - *Proclama il suo diritto all'adorazione.* - Nessuna creatura ha diritto di essere onorata come il Creatore. Ora Gesù rivendica per sè l'onore reso al Padre, cioè l'adorazione: « Che tutti onorino il figlio come onorano il Padre » dice in un discorso in cui parla evidentemente di se stesso. Esige inoltre la Fede in Lui, la speranza in Lui... vuole che lo si ami come si ama il Padre « Colui che odia me, odia anche il Padre ». Vuole che lo si ami sopra ogni cosa: « Chi ama il Padre o la Madre più di me, non è degno di me ». Poteva proclamarsi più esplicitamente il padrone del mondo?

Ecco uno dei modi con cui Gesù ha proclamato la Sua divinità... Altri ve ne sono: ad es. quello dei miracoli... ma anche solo fermandoci a questo, possiamo concludere: Colui che è eterno, infinitamente sapiente, infinitamente potente... anche se non si è proclamato Dio esplicitamente ha rivendicato per sè gli attributi ed i privilegi della divinità.

FESTA DI S. GIUSEPPE

(MATTEO 1, 18, 21)

S. GIUSEPPE COLLABORATORE DI DIO

L'elogio più eloquente di S. Giuseppe venne tessuto da S. Matteo quando lo proclamò giusto per eccellenza: « Cum esset iustus ». Giusto non solo per la pratica perfetta della virtù cardinale della giustizia, ma come interpreta S. Pier Grisologo « per il pieno possesso di tutte quante le virtù. Eppure non ostante tale ammirevole

giustizia, anche S. Giuseppe provò il morso del dolore. Ce ne assicura il tratto dell'Angelo in cui S. Matteo descrive l'apprensione provata da S. Giuseppe prima che l'Angelo gli svelasse il mistero della divina maternità di Maria SS. Perchè? Le prove che S. Giuseppe ebbe a subire ci danno occasione di rispondere a delle obbiezioni che si fanno contro la Provvidenza di Dio.

I. - *Il ruolo di S. Giuseppe.* - Iddio, nei suoi imperscrutabili disegni, ha voluto associare il glorioso S. Giuseppe al mistero dell'incarnazione del suo divin figliuolo. Ha disposto pertanto che Egli divenisse il vero sposo di Maria SS., onde garantire la legittimità del Suo stato e tutelarne l'onore davanti alla legge ed all'opinione pubblica degli Ebrei. Contrasse quindi il vero vincolo coniugale con Colei che doveva diventare la Madre del verbo di Dio fatto uomo. Ha disposto che divenisse il padre legale di N. S. Gesù Cristo per garantire la legittimità dei suoi natali e provvedere alle sue necessità ed alla sua educazione... Ebbe quindi l'ufficio di rappresentante del Padre Celeste che gli conferì l'autorità e la sollecitudine per presiedere alla vita terrena di Gesù quando Egli cresceva in età, in sapienza ed in grazia presso Dio e presso gli uomini. Gesù e Maria furono a Lui sottomessi ed egli condivise con loro le prove a cui andarono incontro prima che Gesù desse principio alla pubblica predicazione. Non ostante le sue virtù e l'altezza del suo ufficio non gli fu risparmiato il dolore.

II. - *Perchè vi è il dolore nel mondo.* - La colpa non è di Dio, è degli uomini Iddio governa il mondo con degli intermediari... le creature... che diventano Sue collaboratrici... La maggior parte delle creature adempiono il loro compito senza saperlo... macchinalmente: l'uomo no, perchè è intelligente e libero... Avviene che egli reagisca al ruolo assegnatogli da Dio: allora fa il male... è causa di male; e noi sappiamo che il male sia fisico che morale venne dal pecccato, ma questo male procede dall'uomo che diserta il suo dovere e non da Dio che glie lo impone. Insorgere per questo contro la Provvidenza vuol dire rimproverare a Dio l'onore che ci ha fatto...

Guardiamo a S. Giuseppe... Iddio non aveva bisogno di Lui... Colui che ha creato l'universo non aveva bisogno di Lui per nutrire Gesù, eppure lo chiamò a collaborare in quest'opera... e S. Giuseppe provvide a Gesù lasciandolo nell'officina di Nazaret. Dio non aveva bisogno di Giuseppe per salvare Gesù dalla strage degli innocenti... poteva inviare un Angelo sterminatore e colpire Erode di morte... No: Giuseppe collabora alla salvezza di Gesù con la fuga in Egitto... Se Giuseppe avesse rifiutato di collaborare con Dio avrebbe fatto male... ma questo male non sarebbe stato imputabile a Dio... Giuseppe ha collaborato... fu anch'Egli sottoposto a delle prove: ma Iddio lo consolò dandogli la pace dei giusti.

II. - *Perchè Iddio tardò a punire il male?* - Perchè alle volte anche i cattivi collaborano, loro malgrado, all'opera della Provvidenza e Dio attende che quest'opera si compia. Poveri meschini:

credono di arrestare l'opera della Provvidenza; invece l'assecondano: tanto è vero che l'uomo si agita e Dio lo conduce...

Guardiamo a Giuseppe che, alla vigilia del Natale, va da Nazaret a Betlemme. Egli ubbidisce come ubbidiscono Maria e Gesù... Ma a chi? in apparenza a Cesare Augusto che ha ordinato il Censimento universale. In realtà? In realtà è Dio che comanda ed Augusto non fa che ubbidire, senza saperlo, al compimento della profezia onnipotente che il Cristo doveva crescere a Betlemme. Egli sconvolge il mondo; ma il mondo si agita perchè si avveri una linea della Bibbia.

Guardiamo ad Erode: Vorrebbe la morte di un solo bambino: ne fa uccidere molti: ma il solo che egli vuole uccidere è salvo. E quando questi uomini, che si credono i padroni del mondo, finirono di collaborare alla Divina Provvidenza, se ne andarono: e non restò che il giusto benedetto da Dio e dagli uomini. Abbiamo dunque fiducia, specialmente durante le prove, non cogli uomini, ma in Dio e nel patrocinio del glorioso S. Giuseppe.

DOMENICA DELLE PALME

(MATTEO 21, 1, 9)

POSSIBILITA' DELLA PROFEZIA

All'inizio della grande Settimana, Gesù non solo permise, ma organizzò anche nei minimi particolari, il trionfo del suo ingresso solenne in Gerusalemme. Uno dei motivi per i quali volle entrare da trionfatore nella capitale del suo popolo fu l'avveramento d'una profezia dell'Antico Testamento: « Affinchè si adempisse quanto era stato detto per bocca del Profeta (Zaccaria 9, 9). Dite alla figlia di Sion: Ecco il tuo re viene a te mansueto cavalcando un'asina e un asinello ». Vi sono nell'antico Testamento e in gran numero le profezie *Messianiche* che descrivono in antecedenza di secoli tratti della vita e del carattere del Messia atteso: Egli avrebbe dovuto essere riconosciuto proprio per l'avverarsi delle profezie stesse.

Che cos'è difatti una profezia? E' l'annunzio d'un avvenimento futuro che non si può conoscere in anticipo con dei mezzi comuni. E' in realtà un miracolo. Quindi per gli avversari del miracolo è impossibile anche la profezia. Noi li vogliamo confutare.

Che cosa suppone di fatti la vera profezia?

I. - *Che Dio conosce l'avvenire.* - Ciò è ben sicuro: l'avvenire è per noi che viviamo nel tempo... Dio che vive nell'eternità non ha che il presente... un presente senza principio e senza fine... L'eternità dunque non è che un presente senza passato e senza avvenire... Si dice spesso: Dio prevede gli avvenimenti futuri... ne ha la prescienza... Non è una locuzione esatta perchè neppure l'avvenire Dio non prevede... Vede!... Dio in realtà non ha la prescienza:

ha la scienza... completa, universale, assoluta... Egli conosce l'avvenire; sì, quello che è avvenire per noi... molto meglio di quanto noi conosciamo il passato e il presente. Da ciò si deduce che nulla si oppone alla possibilità della profezia.

II. - *Che Iddio possa farlo conoscere quando e a chi gli piaccia.* - Ancora questo è certo. A Dio non è difficile parlare agli uomini... e quanto agli uomini non è più difficile ricevere un'affermazione relativa a un avvenimento futuro di quanto sia difficile ricevere un'affermazione relativa ad un fatto passato. Noi comprendiamo l'affermazione: «Napoleone è morto nel 1821» ma l'avremmo ugualmente compreso se fossimo stati vivi prima d'allora, qualora Iddio ci avesse rivelato in antecedenza: «Napoleone morirà nel 1821». Ma, osserva qualche discepolo di Voltaire: come si potrà comprendere la profezia? Non si può comprendere l'avvenire come, del resto non si può comprendere il passato... E allora come fanno gli astronomi ad annunziare gli eclissi i quali, quando vengono annunziati non sono certamente in atto. Gli astronomi ne profetizzano forse l'avveramento? Le loro previsioni sono basate su leggi sicure: Tuttavia le previsioni umane sono ordinariamente incerte: perchè l'avvenire non è il nostro segreto... E' il segreto di Dio per il quale non vi è che il presente: perciò col suo intervento può dare alle nostre previsioni la certezza che loro manca. E' quanto accade nella profezia.

III. - *Che si tratti di profezie pubbliche come le Messianiche,* per le quali il Profeta che ne ebbe la rivelazione da Dio possa far conoscere agli altri ciò che egli ha appreso. E' certo che anche noi possiamo far conoscere agli altri ciò che noi sappiamo, qualunque sia il modo con cui manifestiamo le nostre conoscenze. Senza dubbio se si tratta d'una profezia e se per conseguenza presentiamo la nostra «comunicazione» come proveniente da Dio, siamo tenuti a provare la Missione che abbiamo da Lui ricevuta: altrimenti nessuno sarebbe tenuto a credere alla nostra affermazione e tutti farebbero bene a rigettarla senz'altro. Quando un capo di Stato destina un ambasciatore lo munisce delle credenziali perchè se ne conosca anteriormente la missione... Ciò è tanto più necessario per un Profeta... Egli parla a nome di Dio: occorre che presenti dei titoli che lo accreditino presso gli uomini. Senza dubbio saranno da considerarsi anche la sua intelligenza, la sua veracità, la sua sapienza ma in più dovranno considerarsi i segni soprannaturali con cui Iddio ne autorizza e ne contrassegna la missione. Ecco perchè ne concludiamo dunque che la profezia è possibile... Guardiamoci da falsi profeti... ma accettiamo le vere profezie quali sono registrate nella storia biblica e furono avverate da N. S. Gesù Cristo!

DOMENICA DI PASQUA

(MARCO, 16, 1, 7)

E' POSSIBILE LA RISURREZIONE UNIVERSALE?

La Chiesa definì la Pasqua « Solennità delle Solennità » perchè ricorda la risurrezione di Gesù che è il miracolo fondamentale del Cristianesimo. Ora la risurrezione del Salvatore ci richiama la nostra risurrezione di cui la risurrezione di Cristo « primitia dei risorgenti » è nello stesso tempo la figura e la garanzia.

Contro questo dogma della risurrezione della carne l'empietà ha formulato le sue obbiezioni tendenti a dimostrare che è impossibile. Dimostriamo invece che nulla vi si oppone e constatiamo come sono vane le riserve degli increduli.

I. - *La risurrezione dei corpi è possibile.* - E' opera dell'onnipotenza di Dio. Che cosa importa, difatti una risurrezione? La riunione del corpo all'anima che la morte aveva separato. E' possibile ciò? All'uomo evidentemente no: ma a Dio sì. Per comprenderlo ci basta ricordare che Dio è onniscente ed onnipotente. Egli sa tutto: perciò conosce per una parte dov'è l'anima immortale e per l'altra dove si trovano le reliquie del nostro corpo. Egli può tutto: perciò può ricostruire il corpo e riunirlo all'anima che lo rianimerà e gli restituirà la vita.

A volte si danno degli effetti che Dio potrebbe produrre fisicamente, per dire così, ma che moralmente non può fare perchè non sono conformi con la sua sapienza infinita. Ma ciò non avviene nella risurrezione dei corpi: Basta riflettere un poco per ammettere che conviene alla sapienza divina, dare ai corpi degli uomini un destino superiore a quello degli animali... Conviene anche di più alla giustizia divina far partecipe della ricompensa o del castigo dell'anima anche il corpo che le ha servito di strumento... Conviene infine alla bontà di Dio che ci ha adottati come figli operare per noi ciò che ha fatto per se stesso; se egli è risuscitato, risusciterà anche noi!...

II. - *Le obbiezioni degli increduli nulla valgono contro tali ragionamenti.* - Non hanno altro intento che quello di voler porre dei limiti alla Onnipotenza e alla Sapienza di Dio. Esaminiamole:

1) La prima difficoltà afferma: Non è possibile radunare tutti gli uomini risuscitati nella valle di Giosafat per il giudizio universale. Rispondiamo che nulla ci obbliga a credere che il Giudizio universale avverrà nella piccola Valle di Giosafat alle porte di Gerusalemme; questa è una tradizione più popolare che ecclesiastica, fondata da un passo del Profeta Gioele in cui non è certo che si tratti del Giudizio Universale e della Valle di Giosafat. D'altra parte la Fede ci insegna che i corpi risuscitati saranno dotati di qualità che semplificheranno la questione del luogo in cui dovrà svolgersi la grande assisi dell'umanità. Non pensiamo che Dio possa essere impacciato nel giudicarci solo per la questione del luogo

anche se dovesse crearlo di sana pianta, o meglio, se dovesse con la sua luce in un attimo indicare a tutti il loro destino eterno.

2) La seconda proviene dalla difficoltà di riunire gli elementi dei corpi di tutti gli uomini. Al dire degli increduli questa difficoltà è insuperabile. Difatti, dicono, vi furono e vi sono degli antropofaghi che mangiano la carne degli altri uomini e la trasformano nella propria carne... A chi sarà assegnata nel giorno della Risurrezione la carne divorata da costoro? Le teste ai cannibali e le loro vittime ne saranno prive? E per accertare questa obbiezione, dato che i cannibali costituiscono un'infima eccezione, gli increduli fanno notare che siamo tutti, chi più chi meno, antropofaghi. I cadaveri sepolti nella terra si decompongono rapidamente nei loro princìpi chimici, che formano poi il nutrimento dei vegetali dei quali noi a nostra volta ci cibiamo; di modo che un elemento di materia può appartenere successivamente a più corpi umani: ora alla Risurrezione uno solo lo potrà riavere: gli altri ne saranno necessariamente privi.

Voi notate subito il numero di riflessioni e di facezie che si sono accumulate attorno ad un argomento di questo genere. Fermandoci in ciò che è più serio, due osservazioni serviranno a distruggerlo. Dapprima è l'anima che identifica il corpo e che gli conserva la sua identità. Gli elementi del corpo umano mutano e si sostituiscono continuamente. Il corpo dell'uomo maturo non è più quello della sua infanzia: nel corpo di un uomo di quarant'anni non c'è più una particella del suo corpo di sette anni: eppure l'identità personale non ne scapita per nulla. Sappiamo inoltre che tutto si trasforma, e nulla si distrugge. Ora essendo la trasformazione del corpo continua, se noi dovessimo risuscitare con tutti gli elementi che hanno fatto parte del nostro organismo, non avremmo solo un corpo, ma un monumento mastodontico.

Sarà sufficiente pertanto che una piccola parte degli elementi che hanno appartenuto al nostro corpo siano riuniti per ricomporlo: non temiamo che ci manchi qualche cosa: Dio saprà nella sua infinita sapienza e potenza ritrovare quanto necessario per effettuare anche per noi il miracolo della Risurrezione. Auguriamoci e meritiamoci che la nostra sia la Risurrezione della gloria.

G. L.

BIBLIOGRAFIA

FR. RAYMUNDUS LOPES O.F.M., *De probatione obitus alterius coniugis in ordine ad novum matrimonium ineundum* - C.A.M., Neapolí, 1958.

Le ultime due guerre hanno causato, tra gli altri immensi danni, anche lo sbandamento di molte famiglie per la lontananza, la prigionia, la scomparsa di molti padri o mariti che sono stati per molto tempo lontani dal focolare domestico o non vi sono più ritornati. Nel frattempo furono contratte nuove relazioni che si vorrebbero sistemare senza avere i documenti richiesti circa la morte del primo coniuge. Si tratta tante volte di morte presunta che è sempre di difficile accertamento. L'illustre P. Lopes ha affrontato in quest'opera il grave problema con grande competenza, illustrandolo dal lato storico e giuridico.

L'opera è divisa in quattro parti: I. Dai primi secoli della Chiesa al Decreto di Graziano - II. Dal Decreto di Graziano al Concilio Tridentino - III. Dal Concilio Tridentino fino alla legislazione attuale - IV. Della prova della morte di un coniuge nella Legislazione odierna della Chiesa.

La trattazione è condotta con metodo scientifico, corredata di ampia bibliografia, con indicazione copiosa delle fonti e col riporto di molti casi pratici già decisi dagli organi competenti che si riferiscono alle norme, alle istruzioni e decisioni della Sede Apostolica.

E' un'opera preziosa che sarà di molto aiuto sia ai docenti di Diritto canonico, sia alle Curie ed ai Tribunali Ecclesiastici che vi troveranno una guida sicura, precisa e chiara su di una materia complessa e quanto mai importante.

MICHAEL SCHMARY, *Essenza del Cristianesimo* - Ed. Paoline.

La « Collana Catholica » per una presenza cristiana nel mondo moderno si è arricchita di questa preziosa opera dello Schmary che è una delle guide più competenti del pensiero cattolico tedesco contemporaneo.

Si avevano già altre opere sul l'Essenza del Cristianesimo, quali quelle di Jenerbach, hegeliano di sinistra, che riduce il Cristianesimo a puro naturalismo e a puro umanesimo; dell'Harnach, corifeo del protestantesimo liberale e miscredente; del Guardini che si riferisce alla persona e all'opera di Gesù Cristo con il conseguente dovere di fare del suo insegnamento una norma di vita.

Questa dello Schmary è nella scia di quella del Guardini, ma la integra sia ponendo in luce anche l'aspetto oggettivo impersonale dell'insegnamento di Cristo, lasciato alquanto nell'ombra dal

Guardini, sia sviluppando, dal punto centrale di Cristo Salvatore, tutti gli aspetti essenziali del Cristianesimo, come ad esempio la dottrina sull'uomo, sulla Chiesa, sulla vita eterna.

L'illustre autore ha voluto raccoglervi, ampliandole alquanto le prolusioni che egli tenne nel 1945-46 agli uditori di tutte le facoltà dell'Università di Monaco che allora aveva riaperto i suoi battenti dopo la catastrofe della guerra. La facoltà teologica, non appena libera di parlare sentì l'obbligo di parlare a tutti coloro che dalla teologia cristiana sperano e chiedono luce di vita. Le lezioni furono tenute in una delle poche aule superstiti, sullo sfondo di un cumulo di macerie: ma proprio davanti alle macerie che provavano come nulla vi sia al mondo non soggetto alla distruzione, sorgeva la domanda: Che cosa rimane? Esiste qualcosa? Una base solida che ci conforti a durare? La risposta a questi interrogativi a cui l'autore ha inteso dare una soluzione, costituita appunto dall'esposizione di quello che noi intendiamo per Cristianesimo.

Perciò lo scopo principale di questa esposizione è quello di ricondurre menti e cuori a quei principi che soli possono nutrire la nostra esistenza e questo è anche il suo pregio: e di qui proviene la sua indiscutibile efficacia.

La Divina Commedia di Dante Alighieri - Parafrasi e note a cura di T. DRAGONE - Edizioni Paoline - L. 2500.

Una magnifica edizione della Divina Commedia che le benemerite edizioni Paoline presentano agli studiosi ed agli ammiratori del Sommo Poeta. Il commentatore prof. T. Dragone, nell'intento di offrire alla gioventù un Dante attraente, si è dedicato a facilitarne la lettura e lo studio con una parafrasi abbinata alla cantica, in modo da rendere intelligibile, con una ben riuscita concatenazione, quanto viene narrato nel poema.

Nè è da dirsi che la parafrasi dell'intero poema possa nuocere alla gioventù che deve assuefarsi al gusto dello stile dantesco, poichè conosciuto nella parafrasi il pensiero dell'autore, gli studenti, con un po' di buona volontà potranno prendere maggiore interesse al modo di esprimersi del sommo poeta. L'esperienza d'altra parte avverte che non pochi giovani trovano difficoltà ad affezionarsi all'Alighieri per le difficoltà non comuni di stile, per i richiami storici, le allegorie ed i sensi reconditi, nonchè per le verità filosofiche e teologiche contenute nel poema.

Il prof. Dragone ha inteso ovviare a queste difficoltà con abbondanza di note esplicative e con numerose citazioni di autori e di testi intese a facilitare la compresione del testo onde dare maggior risalto al contenuto ed allo spirito da cui è animato. Sarà compito degli insegnanti far gustare Dante nel suo stile, nella forza delle espressioni e nelle magiche narrazioni del suo viaggio nei regni ultraterreni. Inoltre l'edizione si propone ancora di mettere in mano ai giovani delle scuole cattoliche un testo più corrispondente all'ortodossia della fede che professano e più idoneo a far comprendere le verità filosofiche e teologiche che rappresentano sì

la sapienza dei secoli, ma sono anche direttive della vita. Così balzerà alla mente dei giovani un Dante gigantesco, ma anche un Dante profondamente credente, che, letto e meditato conduce alla fede ed alla vera sapienza.

P. Giovanni Caprile S.J., *Massoni e Massoneria* - Edizioni Civiltà Cattolica - L. 150.

Il proselitismo che anima la Massoneria in Italia rende di tutta attualità l'operetta che presentiamo e che risplende per chiarezza e precisione.

Tratta dell'organizzazione e scopi della Massoneria, dei Principii dottrinali della Massoneria e della Massoneria in relazione alla condanna della Chiesa. Fornisce idee precise su questa setta che, essendo segreta, dovrebbe essere un anacronismo nei tempi di luce in cui viviamo: mentre invece è in piena efficienza perchè promette a coloro che vi si iscrivono facile la carriera e sicure posizioni sociali. L'« auri sacra fames » fa leva su coloro che sono disposti a vendere la coscienza pur di procurarsi un benessere facilmente raggiungibile anche a costo di essere incoscienti e traditori. Servirà ai sacerdoti che devono parlare e consigliare in materia ed a quanti vogliono avere idee esatte su di un problema così complesso ed importante.

Preghiamo col Papa - Libreria Dottrina Cristiana - L. 450.

E' un bel libretto, edito dalla ben nota Libreria della Dottrina Cristiana, che riporta in ordine cronologico le preghiere dettate dal compianto Pontefice Pio XII.

Sono in numero di 102, da quella al Re del Cielo e della terra del 26 aprile 1931 all'ultima per le Vocazioni ecclesiastiche. E' noto che sono dense di pensieri, riboccanti di santa unzione e particolarmente indicate per accendere il fervore e favorire l'elevazione dell'anima al trono dell'Altissimo e della SS. Madre di Gesù.

E' da augurare che vengano assunte come preghiere delle Comunità religiose, dei seminari, e delle famiglie cattoliche. Ripetendole si avrà la certezza di pregare come prega il Papa, di pregare col Papa e si ha la garanzia di essere, attraverso al pensiero del Suo Vicario, uniti con Cristo e con Dio.

Per la Revisione Ecclesiastica: P. Ceslao Pera O.P.

Direzione e Ammin.: L.I.C.E. - Via Assarotti, 10 - Torino

Abbonam. anno 1959 - L. 1300 - Estero L. 2600 - c/c Postale 2-111

Roberto Berruti, *direttore responsabile*

Autor. P.W.B. n. P.R. 15 del 10-7-1945 - Tip. E. Bono, Via S. Paolo 12 - Torino

Indicare a tergo la causale del versamento

Amministrazione delle Poste e dei Telegrafi
SERVIZIO DEI CONTI CORRENTI POSTALI

Certificato di allibramento

Versamento di L. ....

eseguito da ....

....

Indirizzo ....

....

(Provincia) ....

sul c/c N. **2-111** *intestato a*

L.I.C.E. - R. BERRUTI & C. - TORINO

Addì (1) .... *194* ....

Bollo lineare dell'ufficio accettante.

Bollo a data dell'ufficio accettante

N ....

del bollettario ch 9

Amministrazione delle Poste e dei Telegrafi

Servizio dei Conti Correnti Postali

Bollettino *per un versamento di L.* ....

Lire ....

(in lettere)

....

eseguito da ....

Indirizzo ....

....

sul c/c N. **2-111** *intestato a*

L. I. C. E. - R. BERRUTI & C. - TORINO

nell'ufficio dei conti di TORINO

Firma del versante *Addì* (1) .... *194* ....

....

Bollo lineare dell'ufficio accettante.

Spazio riservato all'ufficio dei conti

Tassa di L. ....

Bollo a data dell'ufficio accettante

Cartellino numerato del bollettino di accettazione

L'Ufficiale di Posta

L'Ufficiale di Posta

Mod. ch 8 bis (Edizione 1931)

Amministrazione delle Poste e dei Telegrafi
SERVIZIO DEI CONTI CORRENTI POSTALI

Ricevuta *di un versamento di L.* ....

Lire ....

(in lettere)

....

eseguito da ....

....

....

sul c/c N. **2-111** *intestato a*

L.I.C.E. - R. BERRUTI & C. - TORINO

Addì .... *194* ....

Bollo lineare dell'ufficio accettante.

Tassa di L. ....

Bollo a data dell'ufficio accettante

(1) La data deve essere quella del giorno in cui si effettua il versamento

Spazio per la causale del versamento.

Abbonamento nuovo.

Rinnovo.

Preghiamo sottolineare lo scopo dell'invio.

Quota L. 1300.

P.M. - Febbraio 1959

Parte riservata all'Ufficio dei C/C.

N. .... *dell'operazione.*

Dopo la presente operazione il credito del conto è di

L. ____________

Il Verificatore

....

A V V E R T E N Z E

Il versamento in conto corrente è il mezzo più semplice e più economico per effettuare rimesse di denaro a favore di chi abbia un c/c postale.

Chiunque, anche se non è un correntista, può effettuare versamenti a favore di un correntista. Presso ogni ufficio postale esiste un elenco generale dei correntisti, che può essere consultato dal pubblico.

Per eseguire il versamento il versante deve compilare in tutte le sue parti, a macchina o a mano, purchè con inchiostro, il presente bollettino (indicando con chiarezza il numero e la intestazione del conto ricevente, qualora già non vi siano impressi a stampa) e presentarlo all'ufficio postale, insieme con l'importo del versamento stesso.

Sulle varie parti del bollettino dovrà essere chiaramente indicata, a cura del versante, l'effettiva data in cui avviene l'operazione.

Non sono ammessi bollettini recanti cancellature, abrasioni o correzioni.

I bollettini di versamento sono di regola spediti, già predisposti, dai correntisti stessi ai propri corrispondenti; ma possono anche essere forniti dagli uffici postali a chi li richieda per fare versamenti immediati.

A tergo dei certificati di allibramento i versanti possono scrivere brevi comunicazioni all'indirizzo dei correntisti destinatari, cui i certificati anzidetti sono spediti a cura dell'ufficio conti rispettivo.

L'ufficio postale deve restituire al versante, quale ricevuta dell'effettuato versamento, l'ultima parte del presente modulo, debitamente completata e firmata.

Febbraio 1959

Spedizione in abbonamento postale (gruppo III).

B. Berruti, ***direttore responsabile.***

L. ARIANO
e A. GIARDINO

Il Crocefisso nella poesia

Scelta di poesie di Autori vari dal 1200 ad oggi

In-16 con illustr. di Autori classici

L. 350

I Poeti - Jacopone da Todi - F. Belcari - L. De' Medici - Savonarola - Michelangelo Buonarroti - Vittoria Colonna - Gaspara Stampa - Giovanni Guidiccioni - J. Sannazzaro - G. Della Casa - T. Tasso - G. Marino - T. Campanella - P. Metastasio - A. Ghedini - A. Manzoni - N. Tommaseo - G. Zanella - G. Camerana - G. Carducci - A. Graf - C. Corradino - G. Salvatori - F. Gualdo - A. S. Novaro - A. Anile - Ada Negri - G. Papini - C. Delcroix - Gentucca.

Gli Artisti - B. Angelico - Perugino - Michelangelo - Veronese - Della Porta - Tiziano - Van Dick - Giambologna - Velasquez - Tacca - Rubens - da Palermo - Pochini.

Dalla poesia altissima del Vangelo fino al canto di Giovanni Papini, trenta poeti di tutti i secoli ci ricordano che, se sono mutate le condizioni storiche e sociali, se è cambiata la cultura ed il modo di esprimersi, ogni età cerca il Salvatore sempre con il medesimo amore e con immutata fede.

Piccola enciclopedia poetica del Crocifisso che ravviva la fede del lettore con accenti di arte e con il richiamo di voci, che vanno dalla rudezza ingenua di Jacopone da Todi fino alla delicatezza elaborata e quasi materna di Ada Negri.

Luciano Guaraldo: ... il libro produce di pagina in pagina, una suggestione che finisce col prendere alla gola. *Uno scorcio della letteratura d'Italia, vista tutta quanta « sub specie Crucis »*, giudicata a questo metro severo. La vita spirituale e culturale di un popolo osservata nel suo svolgersi in vista di un antico patibolo. Una generazione dopo l'altra gli sfila davanti, è chiamata ad accostarsi, a rendersi conto che in passato Uno s'era fatto uccidere per lei che era ancor da venire. Ognuna è costretta a prender posizione di fronte a questa realtà...

Scorre il tempo, - e il segno meglio avvertibile in queste pagine, dove si ascolta un secolo dopo l'altro poetare sul medesimo tema, il segno più evidente è il lento mutarsi della lingua, la trasformazione delle parole colle quali si riprendono le medesime figurazioni. Cambian le parole e il modo di pensare. Ogni età si presenta al cospetto di quella immutabilità con i suoi problemi sempre diversi, col suo particolar modo di vedere la realtà, - e sempre conturba il vederlo - con le stesse tristezze. Ogni età cerca Cristo testimonio nei suoi dibattiti, lo chiama a partecipare alla sua oscurità, e le invocazioni son sempre quelle, in un Michelangelo come in una Gasparina Stampa. (*Popolo Nuovo*).

Dott. G. J. CORDIGLIA

La Sindone contro Pilato

Momenti della Passione visti da un medico

2ª edizione aumentata

In 16, pag. 160 con 25 illustrazioni fuori testo

L. 400

La ricostruzione della Passione di Gesù fatta sulla scorta della Sindone è davvero impressionante: dalla tumefazione della guancia destra prodotta dal colpo di bastone, alle altre lesioni del viso; dalle impronte sanguinolenti della flagellazione alla probabile conseguente pericardite; dalle escoriazioni delle ginocchia provocate dalle cadute durante la salita al Calvario a quella più ampia della spalla destra prodotta dal gravame del braccio della pesante croce durante il suo trasporto; dalle goccie di sangue coagulato sulla fronte e sulla nuca ai rivoletti dello stesso umore rappresosi sugli avambracci e sui lombi; dalle ferite dei chiodi ai polsi e a quella del costato; ovunque le impronte della Sindone ci attestano la inaudita barbarie dei carnefici e le sofferenze della Vittima. Ed essa bene può spiegarci, secondo il Judica, la morte rapida di Gesù, attraverso le cause molteplici le quali agirono energicamente e con tale violenza da anticipare quella che doveva essere la morte normale di un crocifisso.

Certo, mette raccapriccio questo studio analitico clinico; ma non manca, anche in una esposizione che vuol essere scientifica, quell'afflato spirituale che solleva dalla spaventosa visione di sofferenze alle motivazioni soprannaturali del doloroso dramma della Passione di Cristo.

EDIZIONI L.I.C.E. - R. BERRUTI & C. - TORINO

P. Marco Sales e P. Girotti O.P.

La Sacra Bibbia commentata

con note corrispondenti ai risultati della odierna critica biblica

Testo latino della Vulgata

Versione italiana di Mons. Martini riveduta e corretta

Volumi in-8 con carte geografiche ed illustrazioni

Volumi pubblicati:

Vecchio Testamento: (P. Sales)

1 *a*) Genesi. Esodo, Levitico, p. 402 L. 1400
1 *b*) Numeri. Deuteronomio, p. 248 L. 750
2. Giosuè, Giudici, Ruth, Re I-II p. 370 L. 1100
3. Re III e IV - Paralipomeni I-II p. 428 L. 1250
4. Esdra, Nehemia, Tobia, Giuditta, Ester, Giobbe, p. 400 . . L. 1200
5. Il libro dei Salmi, p. 400 . L. 1200
6. I libri sapienziali, (P. Girotti) p. 544 L. 1600
7. I Profeti. *a*) Isaia (P. Girotti) p. 640 L. 2000
8. Il Libro di Geremia (Vittonatto) L. 2500

Nuovo Testamento: (P. Sales)

1. I quattro Evangeli e gli Atti degli Apostoli, pag. 624 . . . L. 2000
2. Le Lettere degli Apostoli e l'Apocalisse, pag. 696 . . . . . L. 2200
Legature in tela . . . L. 500
» in ½ similpel. e tela L. 600

Con *Il libro di Geremia* si riprende la pubblicazione in veste nuova del commento della Bibbia che fu per anni divulgato come « La Bibbia del P. Sales ». Era un lavoro concepito per il clero. Il P. Sales, professore nell'Università di Friburgo, pensò dapprima a un breve commento su San Paolo: e questo lavoro era ricco di pregi reali: sintetico, con notizie sugli studi moderni, discussione e soluzione di problemi, generalmente con molta inclinazione in favore della « tradizione ». Ma l'edizione di San Paolo fu presentata poi come prima parte di un commento al Nuovo Testamento; completata l'edizione del N.T., il progetto si estese a un commento di tutta la Bibbia.

Questa storia mostra il perchè delle variazioni subìte dal programma di questa Bibbia e delle notevoli differenze tra un volume e l'altro, specialmente dopochè, scomparso il P. Sales, l'opera fu affidata al suo confratello P. Girotti. Questi concepì l'opera (v. *Isaia*) come un commento omiletico, che troppo spesso sconfinava nella vera e propria predica. Scomparso tragicamente in ancor giovane età il P. Girotti, l'opera tacque per anni e parve destinata a non proseguire: ecco invece che con questo volume su Geremia del domenicano P. Vittonatto essa fa nuovo atto di presenza. Salutiamo il volume e la prosecuzione del Commentario con sincera soddisfazione, convinti che esso possa venire a riempire una vera lacuna nella nostra produzione editoriale.

P. Marco Sales O. P.

LA S. BIBBIA ITALIANA

con introduzioni e note, illustrazioni documentarie e carte geografiche. - Volume di pag. 1350 . . L. 2000
Legato in tela . . . . L. 2500
» in ½ pelle amateur L. 3500
» pelle stile antico . L. 5500

Questa nuova accuratissima edizione offre i seguenti miglioramenti:

La traduzione, completamente riveduta, è stata fatta per molti libri *direttamente sull'originale ebraico* allo **scopo di** renderne più chiaro il testo;

Le Introduzioni, la generale e le particolari dei singoli libri, sono state ampliate e *adattate alle correnti più moderne* della esegesi biblica;

Le note hanno avuto una *radicale revisione*, diretta a facilitare la comprensione del testo.

In questa nuova edizione italiana pubblicata dopo il periodo bellico si sono introdotti sensibili miglioramenti.

All'uopo hanno prestato il loro aiuto due competentissimi confratelli del compianto P. Sales, sia per le introduzioni ai singoli libri sacri, sia per quel che riguarda la traduzione italiana, la quale, sebbene fatta in generale sulla Volgata, se ne scosta tuttavia in quei punti in cui il senso genuino del testo originale sarebbe rimasto oscuro; ciò si avvera specialmente per i libri Sapienziali, nei quali in molti casi si è data versione dall'originale per maggior chiarezza. Per formarsi un'idea del progresso che la presente edizione segna su quella antecedente basterà confrontare le nuove introduzioni generali e ai singoli libri del V. e N. T.

Chiude il volume una serie di settanta e più illustrazioni ricavate su antichi monumenti e da fotografie di località bibliche, che costituiscono di per se stesse un buon comm[illegible] archeologico, folkloristico e top[illegible] Bibbia.

Edizione assai [illegible]riore alla precedente.